

# APPENDICE.

ORDINANZA DEL MESE DI MARZO 1675.

## TITOLO IV.

### DELLE SOCIETÀ.

**Art. 1.** Ogni società generale o in accomandita sarà conclusa con atto scritto, o davanti notajo, o per iscrittura privata; e non sarà ammessa alcuna prova testimoniale contro ed oltre il contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si sostenesse essere stato detto prima dell'atto, al momento dell'atto, o dopo l'atto, ancorchè si trattasse di una somma o valore minore di cento lire.

**Art. 2.** L'estratto delle società fra mercanti e negozianti, tanto all'ingrosso che al minuto, sarà registrato alla cancelleria della giurisdizione consolare, se ve ne ha, e se non ve ne ha, alla cancelleria del palazzo della città; e se non vi è neppur questo, alla cancelleria dei nostri giudici dei luoghi, o di quelli dei signori; e l'estratto sarà inserito in un quadro esposto in luogo pubblico; il tutto sotto pena di nullità degli atti e contratti conclusi, tanto fra i socii, quanto pei loro creditori ed aventi eausa.

**Art. 3.** Non sarà registrato alcun estratto di società, se non sarà firmato o dai socii, o da quelli che avranno fondata la società, e se non conterrà i nomi, cognomi, qualità o abitazioni dei socii, e le clausole straordinarie, se alcuna ve ne ha, per la firma degli atti, non che l'epoca nella quale la società deve cominciare e finire, e non si risguarderà continuata, se non vi sarà un atto scritto egualmente registrato ed affisso.

**Art. 4.** Tutti gli atti portanti cambiamento di socii, nuove stipulazioni o clausole per la firma, saranno registrati e pubblicati, e non avranno effetto che dal giorno della pubblicazione.

**Art. 5.** Non si esigeranno dai cancellieri che cinque soldi pel registro della società e trascrizione nel quadro, e tre soldi per ogni estratto che se ne rilascerà.

**Art. 6.** Le società non avranno effetto riguardo ai socii, loro vedove ed eredi, creditori ed aventi eausa, se non dal giorno in cui saranno state registrate e pubblicate alla cancelleria del luogo di domicilio di tutti i contraenti, e del luogo ov'essi avranno un fondaco.

**Art. 7.** Tutti i socii saranno obbligati solidariamente pei debiti della società, quantunque uno solo abbia firmato, semprechè però abbia firmato per la società, e non altrimenti.

**Art. 8.** I socii in accomandita saranno obbligati soltanto fino alla concorrenza della loro quota di capitale.

**Art. 9.** Ogni società conterrà la clausola di assoggettare agli arbitri le controversie che nasceranno fra i socii; e quantunque questa clausola fosse stata ommessa, uno dei socii potrà nominare gli arbitri, e gli altri saranno obbligati a fare lo stesso, altrimenti, pei socii che ricuseranno di nominarli, li nominerà il giudice.

**Art. 10.** Vogliamo pure che in caso di morte, o di lunga assenza di taluno degli

arbitri, i socii ne eleggano degli altri; altrimenti si provvederà dal giudice, per quelli che rifiutassero di prestarsi alla nomina.

Art. 11. Nel caso che gli arbitri sieno di discordi parere, essi potranno convenire per la nomina di un terzo arbitro, senza bisogno di alcun assenso delle parti, e se essi su ciò non si accordano, si nominerà il terzo arbitro dal giudice.

Art. 12. Gli arbitri potranno giudicare sopra le carte e memorie che saranno loro rimesse, senza veruna formalità di giu-

dizio, ed anche in assenza di alcuna delle parti.

Art. 13. Le sentenze degli arbitri nelle questioni tra socii per fatto di negozio, di mercanzia o di banca, saranno omologate dal tribunale dei consoli, se ve ne ha, e in caso diverso saranno omologate nella via ordinaria dai nostri giudici, o da quelli dei signori.

Art. 14. Tutte le premesse disposizioni avranno luogo anche per le vedove, eredi, ed aventi causa dai socii.

---

## PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO

COMPILATO DALLA COMMISSIONE STABILITA IN VIRTÙ DEL DECRETO 15 GERMILE ANNO IX.

### TITOLO III.

#### DELLE SOCIETÀ.

Art. 12. Il contratto di società è regolato dal diritto comune, dalle leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti.

Art. 13. La legge riconosce quattro specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita;

La società in partecipazione;

La società per azioni.

Art. 14. La società in nome collettivo si forma da due o più persone per fare il commercio sotto un nome sociale.

I socii sono responsabili solidariamente per tutti i debiti della società.

Art. 15. La società in accomandita si forma tra uno o più socii ordinarii, ed uno o più socii semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti.

Art. 16. Il nome di un socio accomandante non può formar parte del nome sociale.

Il socio accomandante non è obbligato

che a perdere i fondi ch' egli ha messo, o doveva mettere nella società.

Art. 17. Il socio accomandante non può intervenire come amministratore nelle compre, vendite, convenzioni ed obbligazioni riguardanti la società.

Art. 18. In caso di contravvenzione alla proibizione menzionata nell' articolo precedente, il socio accomandante è obbligato solidalmente coi socii ordinarii per tutti i debiti della società.

Art. 19. La società in partecipazione si forma tra due o più persone per fare una o più operazioni di commercio, nelle forme, proporzioni, e condizioni convenute tra i partecipanti.

Essa può esser provata colla semplice corrispondenza.

Art. 20. La società per azioni è anonima.

Essa non è conosciuta che da una qualifica relativa al suo oggetto;

Il suo capitale è costituito da un numero determinato di azioni;

Essa è diretta da amministratori azionisti o salariati;

Essa non può aver luogo senza l'autorizzazione del governo;

Gli azionisti non sono obbligati che a perdere l'importo delle loro azioni.

Art. 21. Le società in nome collettivo, quelle in accomandita, e quelle per azioni, debbono essere concluse con atti pubblici, o con private scritture.

Gli atti per iscrivitura privata non sono soggetti al registro.

Art. 22. Non può essere ammessa alcuna prova testimoniale contro il contenuto negli atti di società, ancorchè si trattasse di una somma inferiore ai cento franchi.

Art. 23. L'estratto degli atti di società deve essere prodotto entro quindici giorni dalla data dei medesimi alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale si trova stabilita la casa o le case di commercio della società, per essere trascritto sul registro, ed affisso nella sala delle udienze.

L'estratto deve contenere:

I nomi, i cognomi, la qualità e l'abitazione dei socii, ad eccezione degli azionarii e degli accomandanti;

L'indicazione dei socii autorizzati alla direzione, all'amministrazione ed alla firma in nome della società;

L'ammontare delle valute date per azione o in accomandita;

L'epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire.

L'estratto degli atti di società è firmato da tutti i socii, per le società in nome collettivo;

Dai socii solidali, per la società in accomandita;

Dai direttori ed amministratori delle società per azioni.

Art. 24. Tutti gli atti portanti scioglimento di società, cangiamento di socii, nuove stipulazioni o clausole per la firma, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli precedenti.

Art. 25. Ogni controversia fra socii e per motivo di società è giudicata da arbitri.

Art. 26. La nomina degli arbitri si fa mediante compromesso per iscrivitura privata;

Per atto notarile;

Per atto stragiudiziale.

Art. 27. In caso di rifiuto di uno o più socii di nominare degli arbitri, gli arbitri sono nominati d'ufficio dal tribunale di commercio.

Art. 28. Le parti rimettono le loro carte e memorie agli arbitri, senza alcuna formalità di giudizio.

Art. 29. Al socio che ritarda a rimettere le carte e memorie, è ingiunto di farlo dentro dieci giorni.

Art. 30. Gli arbitri possono, esigendolo il caso, prorogare questo termine.

Art. 31. Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte e memorie rimesse.

Art. 32. In caso di discordia, gli arbitri nominano un terzo arbitro.

Se gli arbitri non si accordano sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.

Art. 33. La sentenza degli arbitri viene deposta alla cancelleria del tribunale di commercio;

È resa esecutiva mediante un ordine del presidente del tribunale.

Art. 34. Le disposizioni sopra indicate sono comuni alle vedove, agli eredi o aventi causa dai socii.

Art. 35. Il marito di una donna che esercita notoriamente il commercio è responsabile delle obbligazioni dalla medesima contratte, a meno che essa non sia separata di beni da lui.

Art. 36. Tutte le disposizioni del codice civile riguardanti le società, ed alle quali non viene derogato colla presente legge, avranno il loro pieno ed intero effetto.

REVISIONE DEL PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO.

TITOLO III.

DELLE SOCIETÀ.

Art. 12. Il contratto di società viene regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti.

Art. 13. Conservato come nel progetto.

Art. 14. La società in nome collettivo viene formata da due o più persone, per fare il commercio sotto un nome sociale.

Il nome solo dei socii può far parte del nome sociale.

I socii sono tenuti in solido per tutti i debiti della società.

Art. 15. La società in accomandita si forma fra uno o più socii ordinarii, ed uno o più socii semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti, o azionisti in accomandita.

Essa è retta sotto un nome sociale.

Art. 16. Conservato come nel progetto.

Art. 17. Conservato come sopra.

Art. 18. Conservato come sopra.

Art. 19. La società in partecipazione si forma tra due o più persone, per fare una o più operazioni di commercio, nelle forme, proporzioni, e condizioni convenute tra i partecipanti.

Essa può essere provata colla semplice corrispondenza, o colla prova testimoniale, se il tribunale giudica che possa essere ammessa.

Art. 20. La società per azioni non è designata che da una qualifica relativa al suo oggetto;

Il suo capitale si forma con un determinato numero di azioni;

Essa è diretta da amministratori, che sono azionisti o salariati;

Essa non può aver luogo senza l'autorizzazione del governo;

Gli azionisti non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare delle loro azioni.

Art. 21. Le società in nome collettivo, quelle in accomandita, e quelle per azioni, devono conchiudersi per atto pubblico o per iscrizione privata.

Gli atti di società non sono soggetti che ad un diritto fisso di tre franchi di registro.

Art. 22. Nessuna prova testimoniale potrà essere ammessa contro ed oltre il contenuto negli atti di società, nè su ciò che si allegasse come detto prima, nel momento, o dopo l'atto, ancorchè si trattasse di una somma minore di cento lire.

Art. 23. Conservato come nel progetto.

Art. 24. Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine della medesima, si farà constare da una dichiarazione dei socii.

Tale dichiarazione, ed ogni atto che porti scioglimento di società, mutazione o recesso dei socii, nuove stipulazioni o clausole per la firma sociale, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli precedenti.

*Articolo aggiunto.* In caso di contravvenzione agli articoli 23 e 24, il primitivo atto di società continuerà ad esser valido rispetto ai creditori della società stessa; e i socii, anche accomandanti, saranno condannati solidalmente ad una multa, che non potrà essere minore della decima parte della quota di capitale da essi rispettivamente conferita in società.

Art. 25. Ogni controversia fra socii e per motivo di società, è giudicata da arbitri.

Il giudizio degli arbitri è definitivo, se

le parti non si riservarono espressamente la facoltà di appellare, e quella di ricorrere in cassazione.

Non possono essere arbitri i falliti, se non sono stati riabilitati.

Art. 26. La nomina degli arbitri si fa con un compromesso in iscrittura privata;

Con atto notarile;

Con intimazioni stragiudiziali;

Col consenso dato in giudizio.

Art. 27. In caso di rifiuto di uno o più socii di nominare degli arbitri, gli arbitri pei recusanti sono nominati d'ufficio dal tribunale di commercio, dieci giorni dopo l'intimazione di nominarli.

Art. 28.

Art. 29. } Mantenuti come nel pro-

Art. 30. } getto.

Art. 31. }

Art. 32. In caso di discordia, gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è stato nominato dalle parti;

Se gli arbitri sono discordi sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.

Art. 32. La sentenza degli arbitri è motivata;

Essa è deposta alla cancelleria del tribunale di commercio;

È resa esecutiva in virtù di un ordine del presidente del tribunale.

Art. 54. Le disposizioni sopra indicate sono comuni alle vedove, agli eredi o aventi causa dai socii, ancorchè siano minori.

Art. 55. Il marito, la cui moglie esercita notoriamente il commercio, è responsabile delle obbligazioni da lei assunte per fatti del suo commercio, a meno che essa non sia separata di beni da lui, e la separazione di beni sia registrata pubblicata ed affissa, nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 37.

Art. 56. Soppreso.

*Articolo aggiunto.* Tutte le azioni contro i socii non incaricati dello stralcio, e loro vedove, eredi, o aventi diritto sono prescritte cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l'atto di scioglimento è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 23 e 24, e se essendo stata osservata tale formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria.

## ESPOSIZIONE DEI MOTIVI ASSOGGETTATA AL CORPO LEGISLATIVO

DAL CONSIGLIERE DI STATO REGNAULD DE SAINT-JEAN-D'ANGELY

NEL 4.<sup>o</sup> SETTEMBRE 1807.

Il titolo terzo tratta delle società.

L'ordinanza pareva non ne riconoscesse che due: la società generale, e la società in accomandita, e di quest'ultima non erano inoltre ben precisate le regole. A quelle due società i compilatori del progetto ne avevano aggiunte altre due: la società per azioni, e quella in partecipazione. In tal modo essi riconoscevano quattro specie di società.

Noi le abbiamo ridotte soltanto alle tre prime, seguendo le tracce del codice ci-

vile, perchè la società in partecipazione non è che un atto momentaneo, ed un contratto avente un oggetto unico, e perchè, non essendo essa fondata sulle medesime basi, non può nemmeno avere i medesimi effetti delle altre tre specie di società.

Noi abbiamo voluto distinguere esattamente i caratteri dei diversi contratti di società.

La definizione della società generale o in nome collettivo ci presentò poca dif-

ficoltà: essa è generalmente conosciuta ed adottata.

Rispetto all'accomandita, se da una parte interessava favorirla, siccome quella che permette a qualunque capitalista di associarsi ad imprese commerciali, che alimenta la circolazione, che la rende più attiva, e che moltiplica i vincoli sociali, facendo nascere una comunione d'interessi tra il possidente e il fabbricatore, tra il capitalista e l'armatore, tra le prime persone dello stato e il più modesto negoziante, interessava però dall'altro canto impedire quelle dolose speculazioni temerariamente intraprese sotto un nome sconosciuto, all'ombra del quale si facevano le più pericolose operazioni di commercio, di banca, di agiotaggio, per abbandonar poi questo nome sconosciuto, in caso di cattivo esito, all'oscuro disonore di un premeditato fallimento.

Il divieto agli accomandanti di qualunque ingerenza nell'amministrazione, sotto pena di assoluta solidarietà, la pubblicazione e l'affissione del contratto sociale, affinchè si conosca la somma data o promessa dall'accomandante, e conseguentemente la misura delle forze e del credito del socio responsabile, sono le regole principali stabilite dalla legge.

Anche le società anonime, ossia per azioni, hanno dovuto richiamare l'attenzione dei compilatori del codice.

Esse sono un mezzo efficace per favorire le grandi imprese, per richiamare in Francia i capitali stranieri, per mettere a parte le persone di mediocre stato, e fin anche i poveri, dei vantaggi derivanti dalle grandi speculazioni, per aumentare il pubblico credito, e la massa circolante nel

commercio. Ma troppo spesso si verificarono dei casi di associazioni mal combinate nella loro origine, o mal dirette nelle loro operazioni, che hanno messe a repentaglio le sostanze degli azionisti e degli amministratori, dando anche una scossa al credito generale, ed esponendo a pericolo la pubblica tranquillità.

Si dovette perciò riconoscere che nessuna società di tal natura può sussistere, se non sia conclusa per atto pubblico, e che inoltre è necessario l'intervento del governo, il quale riconosca previamente su quali basi s'intenda di fondare le operazioni della società, e quali ne possano essere i risultati.

Con queste precauzioni, con quelle della pubblicazione comune a tutte le tre specie di società, gli amministratori della società anonima o per azioni amministreranno con sicurezza per se e pegli azionisti, non saranno più esposti a quelle azioni di garanzia, nè a quella solidarietà, che hanno turbata la quiete, rovinata l'agiatezza, e distrutto il credito degli uomini i più stimabili.

Se nelle società così organizzate, soggette a regole precise che offrono tutti i mezzi per arrivare al bene, e tutte le garanzie per evitare il male, nascono delle contestazioni, la legge le sottrae alla cognizione dei tribunali, ordinando che sieno decise da arbitri, e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, essa stabilisce un metodo particolare che assicura la pronta spedizione degli affari, e spegne tra gli individui componenti la società ogni sorgente di discordia.

## R A P P O R T O

FATTO AL CORPO LEGISLATIVO DAL TRIBUNO JARD-PANVILLIER  
NEL 10 SETTEMBRE 1807.

Essendo gli affari di commercio l'oggetto ordinario delle società, e somministrando tali contratti il mezzo di estendere le speculazioni, e di assumere delle imprese che richieggono capitali superiori alle facoltà di un solo particolare, era indispensabile che il codice di commercio determinasse le regole principali della loro formazione e della loro amministrazione, senza derogare ai principii generali stabiliti dal codice Napoleone su questa materia, e nemmeno a quelli stabiliti dall'ordinanza 1673. Ecco ciò che vi si propone di fare colle disposizioni contenute nel titolo III del progetto.

Queste disposizioni riconoscono tre specie di società commerciali: cioè la *società in nome collettivo*, che si forma da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale; in essa tutti i socii indicati nell'atto di società sono responsabili solidalmente.

La *società in accomandita*, la quale si forma tra due o più socii solidali, ed uno o più socii semplici capitalisti, che non possono amministrare, non sono responsabili, e sono soggetti soltanto alla perdita dei capitali che hanno messi o che dovevano mettere in società.

Avvi finalmente la *società anonima*, designata soltanto dall'oggetto della sua impresa, il fondo della quale componesi di un capitale diviso in azioni o porzioni di azioni uguali di valore; essa è amministrata da mandatarii temporarii, responsabili soltanto dell'esecuzione del mandato che hanno ricevuto, e i socii sono soggetti soltanto alla perdita dell'impor-

to della loro quota d'interesse nella società.

Osserverete, o signori, che questa definizione della società anonima essenzialmente differisce da quella che era stata data nel commento dell'ordinanza 1673; ma voi troverete senza dubbio che la definizione adottata da noi è più giusta, e che a quelle società che veggonsi qualificate siccome anonime dal commentatore dell'ordinanza, conviene infinitamente meglio il nome di società in partecipazione, delle quali parleremo più avanti.

Tutti gl'individui hanno diritto, se lo vogliono, di concludere delle società appartenenti alle due prime specie, purchè però si conformino alle regole prescritte dalla legge per ciascuna di esse, e rimettano l'estratto del contratto sociale, entro quindici giorni dalla sua data, alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita, affinchè sia trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

Questa precauzione è sufficiente per illuminare la confidenza dei commercianti, facendo loro conoscere i membri della società colla quale potrebbero aver a trattare, e così pure le condizioni e la durata delle loro obbligazioni.

Ma nella società anonima non si seguono le stesse massime. Siccome i socii che la compongono non sono conosciuti dal pubblico, e siccome le operazioni della medesima toccano necessariamente un maggior numero d'interessi, e possono nelle circostanze difficili o disastrose mettere a pericolo la pubblica tranquillità, o almeno il credito di una gran quantità di





## CODICE DI COMMERCIO.

### TITOLO III.

#### DELLE SOCIETÀ.

##### SEZIONE I.

##### *Delle diverse Società, e loro regole.*

18. Il contratto di società viene regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio e dalle convenzioni delle parti.

19. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita;

La società anonima.

20. La società in nome collettivo è quella che viene formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale.

21. I nomi soli de' soci possono far parte della ragione sociale.

22. I soci in nome collettivo, indicati nell'atto di società, sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio, purchè ciò sia sotto la ragione sociale.

23. La società in accomandita si forma tra uno o più soci responsabili e solidali, ed uno o più soci semplici capitalisti che si chiamano accomandanti o soci di accomandita.

Essa è retta sotto un nome sociale, che debbe necessariamente esser quello di uno o più soci responsabili e solidali.

24. Allorquando vi saranno più soci solidali sotto una ragione sociale, sia che amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale venga confidata

ad uno o a più di essi, la società è nello stesso tempo società in nome collettivo a loro riguardo, e società in accomandita relativamente ai semplici capitalisti.

25. Il nome di un socio accomandante non può far parte della ragion sociale.

26. Il socio accomandante non è soggetto alla perdita che fino alla concorrenza dei fondi che ha messo o doveva mettere nella società.

27. Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione nè essere impiegato per affari della società, nè meno in forza di procura.

28. In caso di contravvenzione alla proibizione mentovata nell'articolo precedente, il socio accomandante è obbligato solidalmente coi soci in nome collettivo per tutti i debiti e le obbligazioni della società.

29. La società anonima non esiste sotto un nome sociale, e non è indicata sotto il nome di alcuno de' soci.

30. Viene essa qualificata coll'indicazione dell'oggetto della sua impresa.

31. Essa è amministrata da mandatarii temporarii, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

32. Gli amministratori non hanno altra responsabilità che quella dell'esecuzione del mandato che hanno ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione alcun obbligo personale nè solidale, relativamente agli impegni della società.

33. I soci non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare della loro quota nella società.

34. Il capitale della società anonima si divide in azioni ed anche in porzioni di azioni uguali di valore.

35. Ciascuna azione può essere stabilita sotto forma di un titolo al presentatore.

In questo caso si effettua la cessione colla tradizione del titolo.

36. La proprietà delle azioni può essere stabilita per mezzo di un'iscrizione sui registri della società.

In questo caso la cessione ha luogo per mezzo di una dichiarazione di trasporto iscritta sui registri, e firmata da chi la fa o da un procuratore.

37. La società anonima non può esistere che coll' autorizzazione del Governo, e sua approvazione dell'atto che la costituisce. Tale approvazione debb'essere data nella forma stabilita dai regolamenti di pubblica amministrazione.

38. Il capitale della società in accomandita potrà anch'esso essere diviso in azioni, ferme stanti tutte le altre regole stabilite per tal genere di società.

39. Le società in nome collettivo o in accomandita debbono essere comprovate per mezzo di atti pubblici e con iscritture private, conformandosi in questo ultimo caso all' articolo 1525 del Codice Napoleone.

40. Le società anonime non possono essere formate che per mezzo di atti pubblici.

41. Nessuna prova testimoniale potrà essere ammessa contro ed oltre il contenuto negli atti di società, nè su ciò che si allegasse come detto prima, nel momento o dopo dell'atto, ancorchè si trattasse di una somma minore di centocinquanta lire.

42. L' estratto degli atti di società in nome collettivo ed in accomandita, deve essere rimesso entro quindici giorni dalla data dei medesimi alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario nel quale è stabilita la casa sociale di commercio, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

Se la società ha più case di commer-

cio situate in diversi circondarii, la trasmissione, la trascrizione e l'affissione di tale estratto si faranno al tribunale di commercio di ciascun circondario.

Tali formalità saranno osservate sotto pena di nullità riguardo agl' interessati, ma la mancanza di alcuna delle medesime non potrà essere opposta dai soci ai terzi.

43. L' estratto deve contenere:

I nomi, cognomi, la qualità e la abitazione dei soci, ad eccezione degli azionarii o accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L' indicazione dei soci autorizzati alla direzione, all' amministrazione ed alla firma in nome della società;

L' ammontare delle valute date o da darsi per azione o in accomandita;

L' epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire.

44. L' estratto degli atti di società è firmato, per gli atti pubblici, dai notaj, e per gli atti in iscrittura privata, da tutti i soci, se la società esiste in nome collettivo, e dai soci solidali o amministratori, se vi è società in accomandita, sia che essa accomandita si divida o no in azioni.

45. L' atto del governo che autorizza le società anonime, dovrà essere affisso, in un coll'atto di associazione, pel tempo prescritto dall'articolo 42.

46. Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine della medesima, si farà constare da una dichiarazione dei soci.

Tale dichiarazione ed ogni atto qualunque che porti scioglimento di società prima del termine fissato alla sua durata dall'atto che la costituisce, ogni mutazione o recesso dei soci, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragione sociale, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli 42, 43 e 44.

In caso di ommissione di queste formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali dell'art. 42.

47. Oltre alle tre specie di società qui sopra enunciate, la legge riconosce le as-

sociazioni commerciali in partecipazione.

48. Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, colle proporzioni d'interesse e condizioni convenute tra i partecipanti.

49. Le associazioni in partecipazione possono essere comprovate colla presentazione dei libri e della corrispondenza, o colla prova testimoniale, se il tribunale giudica che essa possa essere ammessa.

50. Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alla formalità ordinate per le altre società.

## SEZIONE II.

### *Delle controversie fra i soci, e della maniera di deciderle.*

51. Ogni controversia fra soci e per motivo di società verrà giudicata da arbitri.

52. Vi sarà luogo all'appellazione della sentenza degli arbitri, o al ricorso in cassazione, se non ne sia stata stipulata rinunzia.

L'appellazione sarà portata avanti la corte d'appello.

53. La nomina degli arbitri si fa,

Con atto in iscrittura privata;

Con atto notarile;

Con atto stragiudiziale;

Col consenso dato in giudizio.

54. Il termine per la sentenza è fissato delle parti allorchè si nominano gli arbitri, e qualora esse non siano d'accordo sul termine, questo verrà stabilito dai giudici.

55. In caso di rifiuto di uno o più soci di nominare degli arbitri, gli arbitri sono nominati d'ufficio dal tribunale di commercio.

56. Le parti rimettono le loro carte e

memorie agli arbitri senz'alcuna formalità di giudizio.

57. Al socio che ritarda a rimettere le carte e memorie è ingiunto di farlo dentro dieci giorni.

58. Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga per l'esibizione delle carte.

59. Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte e memorie rimesse.

60. In caso di discordia, gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso: se gli arbitri non si accordano sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.

61. La sentenza degli arbitri è motivata.

Essa è deposta nella cancelleria del tribunale di commercio.

È resa esecutiva senz'alcuna modificazione, ed è trascritta sui registri in virtù di un ordine del presidente del tribunale, il quale è tenuto di darlo puro e semplice nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza nella cancelleria.

62. Le disposizioni sopra indicate sono comuni alle vedove, agli eredi o aventi causa dai soci.

63. Se sono interessati dei minori in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare dalla sentenza degli arbitri.

64. Tutte le azioni contro i soci, non incaricati dello stralcio, e loro vedove, eredi o aventi diritto, sono prescritte cinque anni dopo il termine o scioglimento della società, se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 42, 43, 44 e 46, e se essendo stata osservata tale formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria.

## CODICE CIVILE UNIVERSALE AUSTRIACO

### CAPITOLO VENTESIMOSSETTIMO

#### DEL CONTRATTO DI COMUNIONE DEI BENI.

1175. Mediante il contratto con cui due o più persone consentono di conferire l'opera loro soltanto o anche le loro cose all'oggetto di comune vantaggio, si fa una società di comune acquisto.

1176. Secondo che i socii pongono in comunione o soltanto cose singole, o una quantità di danaro, o tutto un genere di cose, per esempio tutte le merci, tutti i frutti, tutti i beni immobili, o finalmente l'intera loro sostanza, nulla eccettuato, le specie delle società sono anche diverse, ed i diritti di società più o meno estesi.

1177. Sebbene nel contratto di società si sia fatta menzione di tutta la sostanza, deve intendersi soltanto della sostanza attuale. Che se nel contratto di società si sia compresa anche la sostanza futura, s'intende soltanto di quella che si acquista in altro modo fuorchè per titolo di eredità, a meno che anche questa non si fosse espressamente stipulata.

1178. I contratti di società che riguardano soltanto la sostanza presente o soltanto la futura, non sono validi se i beni conferiti dall'una e dall'altra delle parti non siano regolarmente descritti e inventariati.

1179. Dalle particolari leggi sul commercio e dalle politiche è determinato in qual modo i contratti di società fra i commercianti debbano stabilirsi, iscriversi nei libri perciò destinati, e notificarsi al pubblico. Imprendendosi in comune soltanto affari singoli, basta che la convenzione sopra di essi stipulata venza registrata nei libri del negozio.

1180. Il contratto di comunione di tutti i beni presenti e futuri, il quale ordinariamente suole soltanto stabilirsi tra conjugi, dev'essere regolato giusta le prescrizioni su di esso determinate nel capitolo dei patti nuziali. Le determinazioni contenute in questo capitolo risguardano le altre specie di comunione di beni stabilite mediante contratto.

1181. Il contratto di società è bensì uno dei titoli per acquistare la proprietà, ma l'effettivo acquisto e la comunione dei beni o delle cose non si ottiene che mediante la tradizione di essi.

1182. Tutto ciò che fu espressamente destinato alla impresa dell'affare comune costituisce il capitale, ossia il fondo della società. Il rimanente che ognuno dei socii possiede si considera come un bene separato.

1185. Conferendosi danaro, cose fungibili o bensì non fungibili, ma il di cui valore è determinato in danaro, deve non solo il profitto ritrattone, ma anche il capitale, a riguardo dei socii che vi hanno contribuito, considerarsi come proprietà comune. Chi promette soltanto d'impiegare l'opera sua a comune vantaggio, ha bensì diritto al guadagno, ma non al capitale (§. 1192).

1184. Ciascuno dei socii, se non v'ha diversa speciale convenzione, è obbligato a conferire nel comun fondo una porzione eguale.

1185. Di regola tutti i socii sono obbligati a cooperare in eguale maniera al comune vantaggio, senza riguardo

alla loro maggiore o minore porzione.

4186. Niuno de' socii può commettere ad un terzo la cooperazione negli affari, nè ricevere alcuno nella società, nè intraprendere separati affari dannosi alla società.

4187. Le obbligazioni dei socii sono più precisamente determinate dal contratto. Chi si è obbligato unicamente all'opera non è tenuto a conferire alcuna cosa. Quegli che ha soltanto promesso di contribuire danaro o altra cosa, non ha l'obbligo, nè il diritto di cooperare in altro modo al comune guadagno.

4188. Nel deliberare e decidere sugli oggetti riguardanti la società, debbono, se non siasi altrimenti convenuto, osservarsi le disposizioni stabilite nel capitolo della comunione di proprietà (§§. 855—842).

4189. I socii non possono essere costretti a conferire più di quello che abbiano promesso. Ma se per essersi cambiate le circostanze, non si potesse ottenere affatto lo scopo sociale senz'accreocere la contribuzione, il socio che ricusa di prestarvisi può ritirarsi dalla società o esserne rimosso.

4190. Il socio o i socii a cui sia affidata l'amministrazione degli affari si considerano come procuratori. Anche alle loro deliberazioni e decisioni sugli oggetti riguardanti la società debbono applicarsi le disposizioni stabilite nei §§. 855—842.

4191. Ogni socio è risponsabile del danno per sua colpa cagionato alla società; nè questo danno può compensarsi coll'utile che le avesse in altro modo procacciato. Che se il socio coll'aver intrapreso di propria autorità qualche nuovo affare, avesse arrecato alla società da una parte danno e dall'altra vantaggio, avrà luogo una proporzionata compensazione.

4192. Ciò che avanza oltre il capitale, dedotte tutte le spese ed i danni, è lucro. Il capitale rimane in proprietà di quelli che vi hanno conferito, a meno che il valore dell'opera non sia stato calcolato come capitale, e il tutto non sia stato dichiarato come un bene comune.

4193. Questo lucro si distribuisce fra i socii in proporzione delle quote di capitale che furono conferite, e le opere prestale da tutti i socii rimangono fra se vicendevolmente compensate. Se uno od alcuni dei socii hanno prestato soltanto l'opera, o se hanno conferito anche l'opera oltre la quota di capitale, il giudice in tal caso, ove nulla sia stato convenuto, e non possano i socii accordarsi tra essi, determinerà per tale opera la conveniente porzione di lucro, avuto riguardo all'importanza dell'affare, alla fatica impiegata, e al vantaggio ritrattono.

4194. Se il lucro consiste non in danaro contante, ma in altra specie di utili, si farà la divisione secondo quanto prescrivasi nel capitolo della comunione di proprietà (§§. 840—845).

4195. La società può accordare ad alcuno dei socii a motivo delle particolari sue qualità, o fatiche un lucro maggiore di quello che per la sua porzione gli spetterebbe, purchè simili eccezioni non degenerino in convenzioni e lesioni contrarie alla legge.

4196. Tale illegittima convenzione sarebbe quella, colla quale alcuno si mettesse da una parte al coperto da qualunque pericolo di perdita tanto a riguardo del capitale conferito che degl'interessi, e si esimesse da qualunque cooperazione; e dall'altro canto poi si stipulasse ciò nondimeno un lucro che eccedesse la misura degl'interessi leciti convenzionali.

4197. Se la società ha perduto o interamente od in parte il capitale conferito, la perdita si distribuisce nella stessa proporzione colla quale nel caso contrario si sarebbe diviso il guadagno. Quegli che nulla ha conferito di capitale perde l'opera sua.

4198. I socii, ai quali è affidata l'amministrazione, sono obbligati a tenere e a rendere regolarmente conto del capitale comune della società, degl'introiti e delle spese relative.

4199. Il rendimento finale dei conti e la divisione del guadagno o della perdita non possono pretendersi prima che sia terminato l'affare. Se però si tratti di af-

fari che debbono durare per più anni, e devono rendere un profitto annuo, i soci, purchè non ne soffra pregiudizio il principale affare, possono chiedere ogni anno tanto il rendimento dei conti, quanto la divisione del luero. Del resto può sempre ciascuno dei soci procurarsi a proprie spese l'ispezione dei conti.

1200. Quegli che si è acquietato al solo bilancio presentatogli, o che ha anche rinunciato al suo diritto di domandare i conti, può non ostante esigere un conto compiuto tanto pel il caso passato, quanto per tutti i casi futuri, qualora provi, che anche in una parte soltanto dell'amministrazione siasi agito con frode.

1201. Senza l'espresso o tacito legittimo consenso dei soci o dei loro procuratori la società non può venir obbligata verso il terzo. Fra i negozianti la sola facoltà notificata dalla firma, vale a dire di sottoscrivere in nome della società tutti i documenti e le scritture, conceduta ad uno o più soci, contiene già per se stessa il mandato di tutte le parti (§. 4028).

1202. Il socio che ha conferito in società soltanto una parte de' suoi beni, può possedere una facoltà separata dalla comune, della quale ha diritto di disporre ad arbitrio. Debbono perciò distinguersi i diritti e gli obblighi che un terzo ha verso la società, dai diritti e dagli obblighi verso i singoli soci.

1203. Ciò adunque che alcuno ha da esigere o da pagare ad uno de' singoli soci e non alla società, può soltanto esigerlo o pagarlo al singolo socio e non alla società. Per la stessa ragione nei crediti e debiti della società ciascuno de' soci ha il diritto o l'obbligo al pagamento soltanto per la sua porzione, eccettuato il caso che fra negozianti presumesi, nel quale da tutti per ciascuno, e da ciascuno per tutti sia stata qualche cosa promessa o accettata.

1204. I soci segreti di una società mercantile, quelli cioè che hanno affidato ad essa una parte del fondo per partecipare agli utili o alla perdita, ma che non sono stati notificati come soci, non sono

risponsabili di più del capitale conferito. I soci notificati sono tenuti con tutti i loro beni.

1205. La società si scioglie per se stessa quando l'intrapreso affare sia compiuto, o se non possa continuarsi; se siasi perduto l'intero fondo comune; ovvero quando sia passato il tempo stabilito per la durata della società.

1206. Di regola i diritti e gli obblighi sociali non passano negli eredi del socio. Gli eredi però, se la società non continua con essi, hanno diritto di farsi rendere e saldare i conti sino all'epoca della morte del socio. Nell'opposto caso hanno essi pure l'obbligo di rendere e di saldare i conti.

1207. Quando la società consiste fra due sole persone, si scioglie colla morte di una di esse. Consistendo fra più di due persone, si presume che gli altri soci vogliano continuare fra di essi la società. Questa presunzione ha luogo anche in generale riguardo agli eredi de' negozianti.

1208. Se la società contratta fra persone che non sono negozianti comprende espressamente anche i loro eredi, questi, se accettano l'eredità, sono tenuti ad osservare la volontà del defunto; ma questa volontà non si estende agli eredi degli eredi, e molto meno ha forza per costituire una società perpetua (§. 832).

1209. L'erede che non possa adempire ai servigii assunti dal defunto verso la società, deve soggiacere ad una proporzionata detrazione della quota assegnatagli.

1210. Il socio può innanzi lo spirare del termine essere escluso dalla società, se non eseguisca le condizioni essenziali del contratto; se si apra il concorso sopra i suoi beni; se sia giudizialmente dichiarato prodigo, o in generale venga sottoposto a cura; se perda la confidenza per qualche delitto.

1211. Si può rinunciare al contratto di società prima del termine, se il socio dal quale principalmente dipendeva il maneggio dell'affare, abbia cessato di vivere, o sia uscito dalla società.



## REGOLAMENTO

### SULLE SOCIETÀ PRIVATE D'INDUSTRIA

#### NEI LORO RAPPORTI COLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Hanno d' uopo d' una speciale concessione da parte della pubblica Amministrazione le società che si vogliono erigere per uno dei seguenti oggetti di pubblica utilità:

a) per l' incremento delle scienze ed arti;

b) per l' incoraggiamento dell' economia rurale, dell' industria o de' varii rami della produzione del suolo ne' suoi rapporti generali;

c) per la costruzione o la conservazione di strade ferrate o d' altre strade di terra e d' acqua;

d) per l' attivazione di regolari mezzi di trasporto per terra o per acqua fra due o più luoghi; e

e) per aziende assicuratrici;

f) per istituti di provvedimento vitalizio od impiego fruttifero di capitali;

g) per casse di risparmio.

2. La concessione da parte della pubblica amministrazione richiedesi per l' erezione anche di altre società, quando

a) il capitale necessario per l' intrapresa progettata dalla società si debba unire in totalità, od in parte mediante *azioni*, vale a dire, mediante determinate quote del fondo sociale, alle quali sia limitata la garanzia dei socii, e che si possano trasferire ad altri con uno dei modi di acquisto contemplati dal diritto civile;

b) la società venga formata per mezzo di una regola preventivamente concertata, cioè di uno statuto in modo che l' ingresso nella società anzi che circoscritto ai socii primitivi venga concesso a chiun-

que adempisca alle condizioni stabilite, e si assoggetti allo statuto sociale senza distinzione se il numero de' socii è stato o nò determinato in prevenzione;

c) alla società che si vuole erigere sia applicabile per l' indole sua una disposizione speciale che ingiunge d' invocare la concessione preliminare da parte della pubblica amministrazione.

3. È riservata a S. M. la concessione delle società indicate nel §. 1 ai punti *a b f g*, come pure delle società per intraprese di strade ferrate o di navigazione a vapore, ed inoltre di tutte le società che invocano privilegi o vantaggi particolari, oppure deviazioni dalle discipline generali.

La Cancelleria Aulica Riunita accorda la concessione per erigere una società, quando

a) l' attività della medesima si estenda al territorio amministrativo di due o più Governi;

b) il fondo sociale debba essere in totalità od in parte radunato per azioni.

La concessione per l' erezione di società non comprese fra quelle come sopra riservate all' Autorità Superiore è demandata al Governo della provincia ove la società ha da essere attivata.

4. La concessione per l' erezione di una società è di duplice specie:

a) l' autorizzazione alle misure preliminari;

b) l' approvazione della società stessa.

5. Si dovrà invocare l' autorizzazione alle misure preliminari, quando



a) le persone che vogliono erigere la società intendono di diramare inviti od avvisi al pubblico per trovare dei socii;

b) l'intrapresa stessa sia di natura tale da esigere preparati con cui vengono intaccati i diritti dei terzi, per esempio misuramenti, livellazioni, ec., oppure da richiedere il consenso, l'intervento o l'assistenza della pubblica Autorità.

6. All'istanza con cui viene domandata una tale autorizzazione si dovrà unire un piano dell'intrapresa, e volendosi stabilire uno statuto per la medesima, anche il progetto delle principali disposizioni di esso.

7. Tutti i passi ulteriori si dovranno differire finchè sia pervenuta l'evasione dell'istanza di cui sopra, potendosi soltanto con quella evasione conoscere quali misure preliminari, e con quali condizioni e cautele vengano concesse, indi se e quali eccezioni si manifestino contro il piano dell'intrapresa e contro i divisati statuti, quale numero di socii si unisca, e quale somma ciascun di questi debba aver versato perchè l'adunanza de' medesimi possa ritenersi autorizzata a prendere a nome della progettata società deliberazioni aventi forza legale per l'erezione della medesima.

8. L'approvazione della società verrà invocata: quando o non si verificano le circostanze accennate al §. 5, o sono eseguite le misure preliminari ed adempite le condizioni tracciate all'atto dell'autorizzazione accordata per quelle misure. Per la relativa istanza vale il disposto dal §. 6 colla sola modificazione che trattandosi di stabilire lo statuto si dovrà presentare il completo progetto.

9. Tanto l'autorizzazione alle misure preliminari, quanto l'approvazione della società si invocherà dal Governo della provincia ove deve risiedere la Direzione della società stessa.

10. Nel piano dell'intrapresa e nel completo progetto di statuto dovranno essere chiaramente espressi:

a) lo scopo della società, ed i mezzi dei quali intende valersi pel conseguimento di esso, come pure le vie per ra-

dunare ed assicurare tali mezzi. Qui si dovrà precisare in ispecie se, in quali casi, e per determinazione di chi, la società sarà autorizzata ad assumere speciali prestiti oltre a quanto, secondo la natura dell'intrapresa, potrà occorrerle di prendere a credito per l'attivazione della medesima;

b) il modo della formazione e della rinnovazione della società;

c) la trattazione e la direzione degli affari;

d) i diritti ed obblighi de' socii fra di loro;

e) il modo di procedere per l'aggiustamento delle controversie che scaturissero dai rapporti sociali;

f) la durata che dovrà avere la società;

g) le determinazioni sullo scioglimento della medesima;

e per ultimo quando trattasi di società progettate per l'intrapresa di costruzioni da eseguirsi successivamente:

h) L'epoca del cominciamento dell'intrapresa ed i principali riparti di tempo per la continuazione ed il compimento della medesima.

11. Non si potrà conseguire nè l'autorizzazione alle misure preliminari, nè l'approvazione della società, quando

a) l'oggetto non sia lecito ed ammissibile secondo le leggi all'esercizio per mezzo di una società privata;

b) le circostanze economiche e personali degli aspiranti non ispirino fiducia nella retta esecuzione dell'intrapresa;

c) o da queste o dalle altre circostanze insorga un fondato dubbio che si abbiano in vista secondi fini illeciti;

d) il piano dell'intrapresa, ed il progetto di statuto non sieno conformi alle vigenti leggi, ed ai relativi pubblici riguardi.

12. Trattandosi di società per azioni si applicheranno inoltre anche le seguenti determinazioni:

a) prima di concedere l'autorizzazione alle misure preliminari dovrà essersi statuito sul punto se la sottoscrizione per le azioni sia da rendersi famulativa all'effettivo versamento della totalità o soltanto di una parte eguale dell'importo

dell'azioni medesime. Nella relativa deliberazione si dovrà avere il conveniente riguardo all'indole, ed alla estensione dell'impresa, al grado del bisogno, alla maggiore, o minore abbondanza del denaro in circolazione ed all'entità dell'importo di ciascuna azione.

L'importo poi versato dai sottoscrittori si depositerà o presso la Cassa del fondo d'ammortizzazione del debito pubblico verso l'interesse ivi consueto, o in altro luogo che presenti la debita sicurezza, e che sarà da notificarsi all'Autorità. Soltanto dopo rilasciata la ricevuta dell'eseguito versamento in contanti, e dopo fattone l'annotamento sui certificati interinali che vengono di conformità emessi, questi ultimi potranno, sempre però pel solo importo dell'effettivo pagamento, circolare in commercio. Che se venissero poste in contrattazione senza l'annotamento testè indicato, saranno considerate come non aventi alcun effetto legale ed il prezzo pattuito si devolverà irremissibilmente al fondo dei poveri del luogo ove fu commessa la contravvenzione, salva sempre la procedura d'ufficio in caso di raggirò, od inganno a norma delle leggi penali.

Allorchè poi la società sarà definitivamente costituita, spetterà alla medesima il determinare sull'applicazione dell'importo depositato o presso la Cassa del fondo di ammortizzazione od in altro luogo, e tale importo sarà messo a disposizione della società a seconda delle sue deliberazioni;

b) l'azionista che ha fatto il versamento della prima rata rimane garante verso la società pegli ulteriori pagamenti, quand'anche nel frattempo egli avesse alienato il certificato interinale rilasciatogli, e ciò fin a tanto che la società stessa lo esoneri da tale garanzia mediante voltura del certificato interinale al nome del nuovo possessore. La Direzione della società, od i procuratori di essa non potranno essere autorizzati a dispensar di tale garanzia da se soli e senza il consenso della società o di un Comitato, ossia Deputazione ( Ausschufs) dalla medesima per tale effetto delegata;

c) negli statuti della società le modalità e la forma delle azioni e dei certificati interinali saranno precisate in modo da ovviare possibilmente al disordine d'ingannevoli adescamenti e del giuocare al guadagno sulle fluttuazioni del corso per le quote non ancora versate delle azioni stesse. In ispecie non è permesso di emettere azioni o certificati interinali a favore del presentatore, ma devono intestarsi ad un nome determinato e reale.

13. La concessione per erigere una società ha soltanto il significato di *permessione* od *ammissione*, e punto non inchiude la dichiarazione che la pubblica Amministrazione dello Stato trovi convenienti sia l'ordinamento dell'intrapresa, sia i mezzi prescelti pel conseguimento dello scopo prefisso, e che l'intrapresa produrrà i vantaggi che se ne attendono.

Di tutto ciò i soci medesimi dovranno procurare di cerciararsi. E per tale effetto non è vietato di sottoporre ad esame critico ne' pubblici fogli, o con altre pubblicazioni a stampa, gli scopi, l'ordinamento e l'operosità delle società concesse, sempre però sotto l'osservanza delle prescrizioni generali di Censura.

14. Quando l'intrapresa d'una società è di tal natura che a chiunque la volesse attivare occorrerebbe una particolare licenza, si dovrà anche per parte della società soddisfare alle relative condizioni di legge ed impetrare la necessaria autorizzazione nelle vie prescritte.

In massima le società sono nell'esecuzione della loro intrapresa soggette alle leggi generali, in quanto nella concessione loro accordata non vi sieno positivamente espresse delle esenzioni delle medesime

15. È riservato alla pubblica Amministrazione dello Stato di prendere cognizione dell'andamento degli affari di qualunque società; di vegliare sull'osservanza delle determinazioni emanate, sia nell'approvazione della società, sia nelle leggi generali, e di delegare presso la società, ogni qualvolta lo si ritenesse necessario, un Commissario Regio cui spetterà di attendere a ciò che la società non oltrepassi

si nè i limiti della concessione accordatale, nè le determinazioni degli statuti approvati.

16. Nelle società per azioni si dovrà tenere almeno una volta ogni anno un'adunanza generale degli azionisti, alla quale si farà circostanziato rapporto dell'andamento degli affari e dello stato dell'intrapresa, e le si presenteranno i conti della erogazione dei fondi, per la qual cosa vi dovranno essere chiare norme tracciate negli statuti.

17. Nelle società che sono dirette ad uno scopo pubblico, o che hanno per oggetto uno stabilimento di pubblica utilità si dovrà in massima, oltre alla direzione amministrativa, istituire un Comitato (una Deputazione) (Ausschuss) di socii, che abbia il diritto e l'obbligo di mantenersi in cognizione dell'operato della Direzione e di prendere nell'andamento degli affari quella ingerenza che verrà determinata dagli statuti.

Inoltre si dovrà ogni anno, od anche ad intervalli più brevi, pubblicare i risultati della gestione di simili società.

Perchè abbiano effetto i cambiamenti che si volessero introdurre negli statuti od in generale nelle determinazioni annesse alla concessione della società, questi cambiamenti abbisognano della Superiore approvazione, la quale è vincolata alle stesse discipline come la concessione primitiva.

19. Per lo scioglimento spontaneo delle società private varranno le disposizio-

ni contenute nelle leggi civili, e negli statuti sociali.

Nelle società che sono intente ad uno scopo di pubblica utilità, e che non furono erette per un tempo determinato, spirato il quale la società si estingue da se, il divisato scioglimento si dovrà portare preventivamente a cognizione dell'Autorità intervenuta per accordare la concessione di erigere la società.

Lo scioglimento ha luogo anche contro il volere della società quando stiano a carico della medesima trasgressioni d'un qualche punto essenziale degli statuti o delle determinazioni annesse alla concessione della società stessa, o quando le condizioni alla di cui inosservanza sarebbe stata in prevenzione comminata espressamente la revoca, o la estinzione della concessione non vengano esattamente adempite in riguardo alla cosa ed al tempo per colpa della società medesima, oppure quando insorgano circostanze tali per le quali le leggi prescrivono la revoca d'una licenza per l'esercizio di un negozio, o di una intrapresa anche in confronto di singoli individui.

Il relativo giudizio verrà pronunziato dal Governo, riguardo alle società alla di cui concessione il Governo è competente; riguardo a tutte le altre verrà pronunziato dal dicastero Aulico.

20. Continueranno a rimanere in attività le direttive particolari attualmente vigenti per determinate specie di società, segnatamente quelle sull'ordinamento ed esercizio delle intraprese di miniere.

# TAVOLA

## DELLE MATERIE

<p><b>INTRODUZIONE.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE PRIMA.</b></p> <p><b>Capo I. Della natura del contratto di società.</b> » 2</p> <p><b>Capo II. Distinzione delle società.</b> » 46</p> <p><b>Capo III. Condizioni essenziali al contratto di società.</b> » 28</p> <p>  §. 1. Del consenso. » ivi</p> <p>  §. 2. Del capitale da conferirsi. » 38</p> <p>  §. 3. Dell'oggetto della società. » 39</p> <p>  §. 4. Dello scopo della società. » 74</p> <p><b>Capo IV. Dell'amministrazione della società.</b> » 84</p> <p><b>Capo V. Diritti e doveri dei socii.</b> » 409</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE SECONDA.</b></p> <p><b>§. 1. Società in nome collettivo.</b> » 123</p> <p>  Art. 20. » ivi</p> <p>  Art. 21. » 133</p> <p>  Art. 22. » 135</p> <p><b>§. 2. Società in accomandita.</b> » 153</p> <p>  Art. 23. » ivi</p> <p>  Art. 24. » 181</p> <p>  Art. 25. » ivi</p> <p>  Art. 26. » 185</p> <p>  Art. 27. » 198</p> <p>  Art. 28. » 214</p> <p><b>§. 3. Società anonima.</b> » 223</p> <p>  Art. 29, 30. » ivi</p> <p>  Art. 31, 32. » 226</p> <p>  Art. 33. » 241</p> <p>  Art. 34, 35, 36. » 246</p> <p>  Art. 37. » 249</p> <p><b>§. 4. Società in accomandita per azioni.</b> » 270</p> <p>  Art. 38. » ivi</p> <p><b>§. 5. Forma degli atti di società.</b> » 290</p> <p>  Art. 39, 40, 41. » ivi</p>	<p><b>§. 6. Pubblicazione degli atti di società.</b> » 307</p> <p>  Art. 42. » ivi</p> <p>  Art. 43. » 354</p> <p>  Art. 44. » 345</p> <p>  Art. 45. » 344</p> <p>  Art. 46. » 345</p> <p><b>§. 7. Associazione in partecipazione.</b> » 358</p> <p>  Art. 47, 48. » ivi</p> <p>  Art. 49. » 388</p> <p>  Art. 50. » 391</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE TERZA.</b></p> <p><b>Cap. I. Fine della società.</b> » 392</p> <p><b>Cap. II. Effetto dello scioglimento della società.</b> » 416</p> <p>  §. 1. Liquidazione. » 418</p> <p>  §. 2. Divisione. » 450</p> <p><b>Cap. III. Prescrizione, art. 64.</b> » 446</p> <p style="text-align: center;"><b>APPENDICE.</b></p> <p><b>Ordinanza del 1675.</b> » 452</p> <p><b>Progetto del codice di commercio.</b> » 455</p> <p><b>Progetto riveduto.</b> » 455</p> <p><b>Esposizione dei motivi fatta da Regnaud de Saint-Jean-d'Angely al corpo legislativo.</b> » 456</p> <p><b>Rapporto del tribuno Jard-Panvillier.</b> » 458</p> <p><b>Testo del codice di commercio.</b> » 460</p> <p><b>Capitolo XXVII del codice civile Austriaco, che tratta del contratto di società.</b> » 465</p> <p><b>Regolamento Austriaco posto in vigore colla Sovrana Risoluzione 19 ottobre 1845, riguardante le società private d'industria nei loro rapporti colla pubblica amministrazione.</b> » 467</p>
--	---

FINE DELLA TAVOLA.

10. Nella società...  
 11. Nella società...  
 12. Nella società...  
 13. Nella società...  
 14. Nella società...  
 15. Nella società...  
 16. Nella società...  
 17. Nella società...  
 18. Nella società...  
 19. Nella società...  
 20. Nella società...  
 21. Nella società...  
 22. Nella società...  
 23. Nella società...  
 24. Nella società...  
 25. Nella società...  
 26. Nella società...  
 27. Nella società...  
 28. Nella società...  
 29. Nella società...  
 30. Nella società...  
 31. Nella società...  
 32. Nella società...  
 33. Nella società...  
 34. Nella società...  
 35. Nella società...  
 36. Nella società...  
 37. Nella società...  
 38. Nella società...  
 39. Nella società...  
 40. Nella società...  
 41. Nella società...  
 42. Nella società...  
 43. Nella società...  
 44. Nella società...  
 45. Nella società...  
 46. Nella società...  
 47. Nella società...  
 48. Nella società...  
 49. Nella società...  
 50. Nella società...  
 51. Nella società...  
 52. Nella società...  
 53. Nella società...  
 54. Nella società...  
 55. Nella società...  
 56. Nella società...  
 57. Nella società...  
 58. Nella società...  
 59. Nella società...  
 60. Nella società...  
 61. Nella società...  
 62. Nella società...  
 63. Nella società...  
 64. Nella società...  
 65. Nella società...  
 66. Nella società...  
 67. Nella società...  
 68. Nella società...  
 69. Nella società...  
 70. Nella società...  
 71. Nella società...  
 72. Nella società...  
 73. Nella società...  
 74. Nella società...  
 75. Nella società...  
 76. Nella società...  
 77. Nella società...  
 78. Nella società...  
 79. Nella società...  
 80. Nella società...  
 81. Nella società...  
 82. Nella società...  
 83. Nella società...  
 84. Nella società...  
 85. Nella società...  
 86. Nella società...  
 87. Nella società...  
 88. Nella società...  
 89. Nella società...  
 90. Nella società...  
 91. Nella società...  
 92. Nella società...  
 93. Nella società...  
 94. Nella società...  
 95. Nella società...  
 96. Nella società...  
 97. Nella società...  
 98. Nella società...  
 99. Nella società...  
 100. Nella società...

# INDICE

## GENERALE DELLE MATERIE.

### A

#### ABUSO DI CONFIDENZA.

L'amministratore della società in accomandita, che distrae i fondi della società, e gl'impiega per i suoi affari particolari, può essere inquisito e condannato come colpevole di abuso di confidenza. N. 520 e seg.

#### ACCOMENDANTE.

Il nome dei soci accomandanti non dev'essere pubblicato. N. 555.

Il nome di un socio accomandante non può formar parte della ragione sociale. N. 554.

Pena inflitta dalla legge in caso di contravvenzione a questa regola. N. 556.

L'accomandante che non ha versato la sua quota di capitale non può essere impedito direttamente dai creditori della società. Essi devono procedere esercitando le azioni del socio responsabile, e alla loro domanda possono opporsi tutte le eccezioni che l'accomandante potrebbe opporre al socio responsabile. N. 276.

I tribunali valutano irrevocabilmente il merito di tali eccezioni. N. 501, 508.

Lo stesso principio si segue nel caso che la società sia fallita. N. 295.

Se dopo lo scioglimento di una prima società, i contraenti ne formano una nuova, e conferiscono in questa ciò ch'essi avevano nella prima, non si può dire che gli accomandanti abbiano adempita la loro obbligazione, se non nel caso che la sostanza attiva della società sciolta equivalga all'ammontare dei capitali da conferirsi nella società nuova, e sia sicuramente realizzabile. N. 505.

Si fa eccezione a questa regola, se l'accomandante che entra nella nuova società è stato a ciò determinato dai risultati di un bilancio falsificato. N. 507.

L'accomandante che non ha versato la sua quota di capitale non è soggetto all'arresto personale. N. 509.

Il socio accomandante è soggetto alla perdita soltanto fino alla concorrenza dei fondi che ha messi o che doveva mettere nella società. N. 544.

Egli non deve restituire gli utili peretti in buona fede. N. 545.

Egli non deve nemmeno restituire gl'interessi del suo capitale, se il socio responsabile li ha prelevati sopra reali guadagni. N. 564.

Il socio responsabile non può essere obbligato a pagare interessi, se non vi sono guadagni. N. 565.

L'accomandante non può fare alcun atto di amministrazione. N. 572.

Motivo ed utilità di questa disposizione. N. 575.

Egli non può nemmeno accettare una procura, né agire in qualità di procuratore, senza diventare responsabile solidariamente. N. 577.

Egli può però contrattare come terzo colla società. N. 582.

Può ispezionare i registri. N. 585.

Può assistere e prender parte alle deliberazioni. N. 586, 591.

Ancorché queste deliberazioni tendessero a modificare lo statuto sociale. N. 587.

Eccezione. N. 589.

#### AFFISSI. V. PUBBLICAZIONE.

#### AGENTE DI CAMBIO.

Una società conclusa per esercitare l'ufficio di agente di cambio è illecita e nulla. N. 108.

I soci però non possono opporre ai terzi tale nullità. N. 109.

#### AMMINISTRATORE.

Se sono state fissate le attribuzioni dell'amministratore, egli non può oltrepassare i confini del suo mandato. N. 156.

Nel silenzio del contratto, l'amministratore ha la facoltà di fare tutti gli atti che hanno una necessaria relazione collo scopo della società. 157.

L'amministratore non può donare. N. 158.

Non può prender prestiti. N. 140.

Non può vendere gl'immobili che servono all'andamento dell'industria sociale. N. 141.

Non può nemmeno vendere le cose immobili, per destinazione. Ivi.

Eccezione. N. 142.

Non può fare innovazioni sugli immobili, né sui mobili che servono all'industria della società, senza il consenso degli altri soci. N. 145.

Eccezione. Ivi.

Conseguenze delle innovazioni. Ivi.

Eccezione. N. 144, 145.

L'amministratore non può costituire ipoteche. N. 146.

Non può transigere, né far compromessi. N. 148.

L'amministratore che oltrepassa i limiti delle sue facoltà è obbligato al risarcimento dei danni verso gli altri soci. N. 152.

Egli ha diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute. Ivi.

Il rimborso inoltre delle anticipazioni, cogl'interessi dal giorno in cui furono fatte. Ivi.

Ha diritto di esser tenuto indenne delle obbligazioni assunte. N. 155.

E delle perdite alle quali soggiacque. N. 154.

Distinzione. Ivi.

L'amministratore è debitore degl'interessi dei fondi non impiegati, dal giorno in cui questi fondi entrarono nella cassa. N. 158.

Egli deve gl'interessi anche delle somme che ha impiegate per i suoi affari particolari. Ivi.

Egli può anche, se vi è il caso, essere condannato al risarcimento dei danni. N. 159.

È responsabile della propria colpa. N. 160.

Se riceve da un suo debitore il pagamento di un credito scaduto, e se questo debitore è anche debitore verso la società, l'amministratore deve imputare la somma riscossa sopra entrambi i crediti in proporzione. N. 166.

L'amministratore deve render conto della sua gestione, tanto durante la società, quanto al termine della società. N. 172.

L'amministratore nominato nel contratto sociale non può essere destituito senza un giusto motivo. N. 175.

#### V. SOCIETÀ ANONIMA.

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

Se il modo di amministrazione non è stato regolato, si presume che i soci abbiano voluto conferirsi reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. N. 128.

Basta in questo caso l'opposizione di un solo socio, per impedire l'effettuazione degli affari non per anco conclusi. N. 129.

La maggioranza decide. Ivi.

Se sono stati eletti molti amministratori, non possono fare cosa alcuna separatamente, ma è necessaria la loro unanimità. N. 150 e seg.

##### ANTICIPAZIONI.

L'amministratore che fa delle anticipazioni alla società, ha diritto agli interessi dal giorno dell'anticipazione. N. 152.

##### ANTIDATA.

I membri della società sciolta sono ammessi a provare che i titoli all'appoggio dei quali vien loro domandato il pagamento di qualche somma sono stati eretti in antidata dal socio amministratore. N. 560.

##### APPELLO.

In faccia ai terzi è valida l'appellazione interposta anche da un socio non amministratore. N. 178.

##### ARRESTO PERSONALE.

I membri delle società commerciali sono soggetti all'arresto personale, per la restituzione delle somme distratte dalla cassa sociale. N. 189.

Essi possono domandare l'arresto personale dei loro colleghi, per la esazione dei fondi versati in conto corrente. Ivi.

Non si può domandare l'arresto personale dell'accomandante moroso nel versamento della sua quota di capitale. N. 309.

Non può decretarsi l'arresto personale contro il possessore di azioni appartenenti ad una società anonima. N. 455.

##### ASSICURAZIONE RECIPROCA.

Un contratto di assicurazione reciproca non è una società. N. 5.

Le compagnie di assicurazione reciproca non possono esistere senza l'autorizzazione del governo. N. 497.

La morte dell'assicurato non fa cessare il contratto. N. 642.

##### ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Definizione. N. 591.

L'associazione in partecipazione non costituisce una persona morale. N. 595.

1.ª conseguenza: i creditori di un'associazione in partecipazione non hanno alcun privilegio sulla sostanza sociale. N. 600.

2.ª conseguenza: le obbligazioni assunte in propria specialità dall'amministratore non producono solidarietà. N. 602.

Nemmeno nel caso che tali obbligazioni riguardino l'affare comune. N. 605.

Lo stesso deve dirsi anche se tutti i partecipanti concorrono nell'amministrazione, eccettuato soltanto il caso in cui si fossero obbligati tutti insieme. N. 604.

Caratteri che distinguono l'associazione in partecipazione dalla società in nome collettivo. N. 210, 606.

Esame delle decisioni che hanno confuso l'una coll'altra. N. 606, 615.

Non deve aversi alcun riguardo al nome che i contraenti hanno dato al loro contratto. N. 610.

Esempi tratti dalla giurisprudenza. Ivi.

La corte di cassazione ha la facoltà di annullare le decisioni che considerano come associazioni in partecipazione le società che hanno per oggetto di fare

il commercio, e che stabiliscono fra le parti una comunione d'interessi continui. In questo caso le interpretazioni delle corti reali non sono irrevocabili. N. 611.

Le associazioni in partecipazione hanno luogo nelle forme, colle proporzioni d'interesse, e colle condizioni convenute tra i partecipanti N. 614.

Esempi di patti permessi. N. 616.

Non può concludersi un'associazione in partecipazione per azioni. N. 615.

Nel silenzio del contratto, i soci sono soggetti alla legge generale. N. 617.

##### V. PARTECIPANTE.

L'associazione in partecipazione può essere provata anche tra soci col mezzo di testimonii, senza che occorra un principio di prova scritta. N. 625.

Le stesse prove servono per dimostrare le modificazioni fatte col contratto, lo scioglimento totale o parziale, la liquidazione, ecc. N. 629.

Lo stesso principio si applica anche nel caso che l'associazione fosse provata da un atto pubblico o da una privata scrittura. N. 629.

Le associazioni in partecipazione non sono soggette alle formalità della pubblicazione. N. 631.

Si sciolgono esse necessariamente colla morte di uno dei partecipanti? N. 643.

##### ATTO AUTENTICO.

L'atto autentico eretto in prova di una società di commercio dev'essere conforme alla disposizione dell'art. 1517 del codice civile. N. 520.

L'incompetenza, l'incapacità del pubblico ufficiale, e i difetti di forma sono sanati dall'esecuzione del contratto. Ivi.

##### ATTO DI AMMINISTRAZIONE.

Cosa debbasi intendere per atto di amministrazione relativamente al socio accomandante. N. 377.

L'assistere a una deliberazione non è atto di amministrazione. N. 586, 594.

Nemmeno nel caso che la deliberazione fosse diretta a modificare lo statuto sociale. N. 587.

La cosa è diversa se gli accomandanti sogliono regolare colle loro deliberazioni tutti gli atti dell'amministrazione, e se conseguentemente l'amministratore non è che lo strumento dei loro voleri. In tal caso gli accomandanti sono responsabili. N. 589.

Qualunque atto che ha per oggetto la disposizione di una parte del capitale sociale, e che pone l'accomandante in relazione coi terzi, è un atto di amministrazione. N. 595.

Esempi tratti dalla giurisprudenza. N. 591 e seguenti. — Mezzo per dissipare i dubbi in questa materia. N. 595.

##### ATTO DI COMMERCIO.

Mettere dei capitali in una società in accomandita, o in una società anonima, non è atto di commercio. N. 512.

##### ATTO DI SOCIETÀ.

Il contratto di società si conclude per atto autentico o per privata scrittura. N. 507.

Il codice di commercio contiene su questo proposito le stesse disposizioni delle leggi anteriori. N. 511.

Nessuna prova testimoniale può essere ammessa contro ed oltre il contenuto negli atti di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, al momento, o dopo dell'atto, ancorchè si trattasse di una somma minore di 150 franchi. N. 525.

Le parti possono tuttavia, anche nelle società commerciali, come nelle civili; supplire alla mancanza dell'atto scritto con riconoscimenti, con prove testimoniali, e con presunzioni sostenute da un principio di prova scritta. N. 507 e seg.

Il difetto di atto scritto non è opponibile ai terzi. N. 516.

I terzi, per dimostrare l'esistenza e le condizioni di una società, possono valersi di tutti i mezzi di prova ammessi in materia commerciale. Ivi.

Il terzo possessore di un chirografo firmato da uno dei soci in proprio nome particolare, non è ammesso

a provare l'esistenza della società, se non dimostra di essere stato vittima di una frode. Egli non può laggiù, se accettò volontariamente l'obbligazione di quella sola persona colla quale ha contrattato. Ivi.

Il giudice è l'arbitro irrevocabile dei fatti che vengono articolati. Egli ammette od esclude a suo piacimento la prova testimoniale. N. 348.

**ATTO PRIVATO.**

Quando la società è conclusa per atto privato, deve osservarsi la disposizione contenuta nell'art. 1525 del codice civile. N. 520.

Nelle società in accomandita, basta che sieno eretti due originali, uno pel socio responsabile, e un'altro pe'gli accomandanti. Ivi.

L'esecuzione del contratto sana i difetti di forma. N. 522.

**AUTORIZZAZIONE.**

La società anonima non può esistere senza l'autorizzazione del governo. N. 471.

Motivo di questa disposizione. N. 472, 475.

In qual forma deve esser domandata l'autorizzazione. N. 474.

Effetti dell'autorizzazione. N. 487.

Il governo può revocarla, qualora i socii ne abusino. N. 475.

Se il governo nega l'autorizzazione, la società non può costituirsi. N. 482.

Lespefe fatte sono a carico di quelli che le hanno sostenute. Ivi.

A meno che però non le abbiano sostenute coll'assenso degli altri interessati. Ivi.

L'azionista obbligato in una società, che dall'amministratore fu qualificata siccome autorizzata, mentre in fatto non lo era, ha diritto di chiedere la restituzione del capitale esborsato. N. 485.

**AVVOCATO.**

L'avvocato che agisce per una società anonima non ha alcuna azione personale contro gli amministratori che gli conferirono il mandato. N. 445.

**AZIONE.**

L'azione è il simbolo che rappresenta una quota d'interesse nelle società anonime. N. 461.

Finchè sussiste la società, l'azione si considera sempre una cosa mobile. N. 461, 462.

Eccezione facoltativa per le azioni della banca di Francia. N. 465.

Sciolta la società, l'azione assume il carattere degli oggetti che compongono il patrimonio comune. N. 462.

L'azione al presentatore si cede colla tradizione del titolo. N. 464.

L'azione a nome determinato si cede con una dichiarazione iscritta sui registri della società. N. 465.

Effetti della cessione delle azioni. N. 466.

La mancanza di denuncia alla società non infirma l'effetto del contratto. N. 505.

Il proprietario di azioni non può esercitare i diritti che in tale qualità gli competono, se non presenta le azioni. N. 469.

Eccezione pel caso di furto giudizialmente rilevato. N. 470.

**AZIONISTA.**

Nella società anonima, l'azionista può prender parte nell'amministrazione. N. 425 e seg.

**V. CONGRESSI GENERALI.**

L'azionista non è soggetto che a perdere l'importo del suo capitale. N. 449.

Se egli non ha versato l'intero importo delle sue azioni, la vendita delle medesime non lo libera dalla sua obbligazione. N. 450.

Egli non è tenuto a restituire la quota di utili che in buona fede ha percepiti. N. 454.

Un'azionista può chiedere dinanzi ai tribunali la nullità della sua obbligazione, se il suo consenso è stato carpito con dolo. N. 477.

**B****BANCHE.**

Nessuna banca pubblica può fondarsi senza espressa autorizzazione del governo. N. 474, 497.

**BUONA FEDE.**

Caratteri legali della buona fede che autorizza il socio accomandante a ritenersi gli utili percepiti. N. 237, 334.

**C****CAMBAMENTO DI SOCI.**

Necessità di renderlo noto al pubblico. N. 582.

**CAPITALE.**

È cosa essenziale alla società che si conferisca dai contraenti un capitale. N. 59.

Tutte le cose che sono in commercio, e che possono formare oggetto di private contrattazioni, possono essere conferite in società. N. 60.

Se il capitale conferito consiste in cose indeterminate, il socio non è liberato dalla sua obbligazione, se non colla tradizione effettiva di ciò che ha promesso. N. 62.

Se la cosa perisce prima della consegna, essa perisce per conto del socio: malgrado questo avvenimento, l'obbligazione del socio sussiste. N. 65.

Quando il capitale da conferirsi consiste in cose determinate, se si deve conferirne soltanto il godimento, la perdita, da qualsiasi causa derivi, impedisce la formazione della società. N. 65, 66.

Lo stesso avviene qualora fosse stata promessa alla società la proprietà di una cosa determinata. In materia di società, la legge fa eccezione ai principi di diritto comune. N. 67 e seg.

Il capitale deve conferirsi al tempo stabilito dal contratto. N. 77, 78.

In caso di mora, il socio è obbligato, non solo al pagamento degli interessi, qualora si trattasse di una somma di danaro, e alla restituzione dei frutti, se la cosa ne producesse, ma egli è anche obbligato a risarcire la società del danno sofferto e dell'utile perduto. Ivi.

La società dispone liberamente delle somme conferite, anche nel caso che il socio se ne avesse riservata la proprietà. N. 81.

Se il capitale si compone di cose mobili, i diritti della società variano secondo la diversità di queste cose. Ivi.

Dopo spirato il termine del contratto, ogni socio può essere costretto dagli atti a riprendersi gli oggetti di cui egli ha conferito in comune soltanto l'uso, ed a riprenderli nello stato in cui sono, semprechè però il loro deterioramento non sia che l'effetto del tempo e dell'uso legittimo che ne fu fatto. N. 82.

Quando è conferita la proprietà di un immobile, la società ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi che avrebbe qualunque altro acquirente. N. 85.

La perdita dell'immobile per caso fortuito o per forza maggiore è a carico della società. Ivi.

Il socio considerato come venditore è garante in caso di evizione, ed è responsabile pei difetti occulti, e per la mancanza di misura, ma la sua responsabilità non è più estesa di quella incombente ad un venditore. N. 84, 89.

In caso di evizione totale, il contratto è sciolto, e il socio è obbligato a risarcimento verso gli altri. N. 84.

Il socio non potrebbe obbligare la società a ricevere un'altro immobile, a meno che lo scopo del contratto non fosse di vendere l'immobile. N. 85.

In caso di evizione parziale, la sussistenza del contratto dipende dalla possibilità di raggiungerne lo scopo: qualora però la società dovesse continuare, la quota del socio viene ridotta, in proporzione del suo capitale. N. 87.



- Se la società non continua, il socio è obbligato a risarcimento di danni verso gli altri socii. N. 87.
- Se il capitale conferito consiste nel semplice godimento dell'immobile, la evizione, secondo la sua natura ed importanza, o produce lo scioglimento delle società, o fa nascere nel socio che ha conferito l'immobile l'obbligazione di risarcire gli altri socii, e di soggiacere ad una riduzione della sua quota sugli utili. N. 90, 91.
- Le riparazioni di manutenzione, se non vi è patto in contrario, sono a carico della società. N. 90.
- In dubbio, si presume che sia stata conferita la proprietà. N. 94, 95.
- La clausola colla quale uno dei socii avesse pattuito, che prima di dividere gli utili si prelevava a di lui favore l'interesse della sua quota di capitale, non include alcuna riserva di proprietà. N. 95, 96.
- Caso in cui viene conferita come capitale l'industria: in che essa consista, e quali diritti attribuisca alla società. N. 97.
- Se non vi è un apposito patto, la diminuzione dei capitali conferiti non autorizza la maggioranza a chiedere un'aggiunta di capitale dai socii che a ciò si rifiutassero. N. 98.
- Non potrebbero nemmeno i tribunali imporre ai socii siffatta obbligazione, senza commettere un' eccesso di potere. N. 99.
- CARLO-MAGNO.**  
Suoi sforzi diretti a sviluppare il gusto del commercio e dell'industria. Introd. p. VII.
- CASA DI COMMERCIO.**  
Le formalità prescritte per la pubblicazione delle società in nome collettivo e in accomandita debbono essere adempite in tutti i luoghi nei quali la società ha delle case di commercio. N. 529.
- Il luogo ove la società non fa che eseguire dei lavori non può riguardarsi come una casa di commercio. Ivi.
- CASSAZIONE.**  
Le decisioni dei tribunali, che determinano il carattere delle società, sono o no soggette alle censure della corte di cassazione? N. 212, 215.
- CESIONE.**  
Nelle società civili, ogni socio può cedere i propri diritti ad un terzo, senza che occorra il consenso degli altri socii, ma il cessionario non diventa socio. N. 191, 199.
- Lo stesso avviene in tutte quelle società di commercio nelle quali la considerazione delle persone fu uno degli elementi del contratto. N. 191.
- La cessione delle azioni nelle società anonime e nelle società in accomandita aventi il capitale diviso in azioni, trasferisce nel cessionario tutti i diritti e gli obblighi del cedente. N. 200 e seg.
- Senza però che il cedente sia liberato. Ivi.
- Quando la cessione riguarda soltanto una parte dei diritti del cedente, si forma tra questo e il suo cessionario una società particolare. N. 193.
- Il cedente non è responsabile verso il cessionario per la insolubilità degli altri socii. N. 190.
- Il cessionario non può immischiarsi nell'amministrazione degli affari sociali. N. 199.
- Conseguenze che derivano dal contravvenire a questa regola. Ivi.
- La cessione non è opponibile ai creditori particolari del socio, se non sia legalmente notificata alla società. N. 205.
- Eccettuato però il caso in cui si trattasse di una cessione di azioni. N. 204.
- CLAUSOLA COMPROMISSORIA.**  
La clausola che accorda agli arbitri la facoltà di giudicare inappellabilmente o come amichevoli compositori, non è suscettibile di esecuzione, qualora l'atto di società ov'è contenuta sia stato annullato per difetto di forma. N. 540.
- CLAUSOLA PENALE.**  
La clausola penale inserita in un contratto di società in nome collettivo o in accomandita, dichiarato nullo per difetti di forma, non può avere alcun effetto. N. 542.
- CODICE DI COMMERCIO.**  
Testo del titolo che tratta delle società. Appendice, pag. 460.
- CODICE CIVILE AUSTRIACO.**  
Capitolo XXVII, del contratto di società, Appendice, pag. 465.
- COLBERT.**  
Servigi resi da questo grande ministro all'industria ed al commercio. Introd. p. XV.
- COLPA.**  
L'amministratore della società è responsabile della propria colpa. N. 160.
- La nuova legge ha tolta la classificazione delle varie colpe ritenute dall'antico diritto. Ivi.
- Qualunque azione od omissione dannosa alla società assoggetta l'amministratore a responsabilità. N. 160, 161, 162.
- Non devi però confondere la colpa colla cattiva riuscita degli affari. N. 161.
- I tribunali valutano irrevocabilmente il peso della colpa. N. 164.
- La colpa non si compensa coi vantaggi che l'industria del socio colpevole ha procacciati alla società in altri affari. N. 165.
- COMMERCIANTE.**  
L'accomandante non si considera commerciante. N. 512.
- COMMESSO.**  
Un commesso interessato in una data impresa non è un socio. N. 5.
- COMPROMESSO.**  
L'amministratore di una società civile o commerciale non ha facoltà di far compromessi. N. 148 e seg.
- CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.**  
Il contratto di società è nullo, se il consenso fu prestato per errore. N. 41.  
Per violenza. N. 45.  
Per dolo. N. 44 e seguenti.
- Le parti che concludono un contratto di società debbono essere capaci di obbligarsi. N. 49.
- La donna maritata può concludere un contratto di società? N. 50.
- Cosa deve dirsi del minore emancipato? N. 57.
- È essenziale alla società che si conferisca un capitale. N. 59 e seguenti.
- Il contratto di società deve avere un oggetto lecito. N. 100.
- Deve avere per iscopo l'interesse comune dei contraenti. N. 100.
- La società deve concludersi per l'interesse comune dei socii. N. 110.
- Il patto che assegna ad un solo dei socii tutti i guadagni, o libera il suo capitale da qualunque contribuzione in caso di perdita, è essenzialmente nullo. Ivi.
- In questo caso si eseguisce il contratto, come se l'accennata clausola non esistesse. N. 120.
- La redazione in iscritto del contratto di società non è una condizione essenziale alla sua esistenza nei rapporti tra socii. L'esistenza del contratto può esser provata con riconoscimenti, con deposizioni testimoniali, o con presunzioni, se vi è un principio di prova scritta. N. 517.
- CONGRESSI GENERALI.**  
I congressi generali regolano, nelle società anonime, le condizioni dell'amministrazione, e liquidano i conti degli amministratori. N. 453 e seg.
- Essi possono autorizzare dei prestiti, verso ipoteca degli immobili delle società. N. 457.
- Possono del pari approvare le misure adottate dagli amministratori per l'andamento degli affari sociali, quantunque da queste misure risultasse l'alienazione di una gran parte del fondo sociale. N. 458.
- È nulla ogni deliberazione tendente a violare gli statuti, o a distrarre il fondo sociale per oggetti diversi dalla sua destinazione. N. 457.

Lo stesso dicasi di qualunque deroga a quelle disposizioni dello statuto che risguardano l'ordine pubblico e l'interesse dei terzi. N. 440.

Una deliberazione che imponesse agli azionisti un aumento di capitale, sotto pena di decadimento, sarebbe inefficace e nulla, a meno che non fosse fondata nel contratto sociale. N. 441.

#### CONTINUAZIONE DELLA SOCIETÀ.

La continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita, dopo spirato il termine fissato alla sua durata, dev'essere alissa e pubblicata sotto pena di nullità. N. 570.

In mancanza di pubblicazione, la società continuata non può essere opposta ai terzi, nè dai soci, nè dai creditori della società stessa. N. 572, e seg.

I terzi, all'opposto, possono provare la continuazione della società, e far valere questo fatto contro i soci. N. 573.

Ma in tal caso la loro azione è regolata dai patti del contratto primitivo. N. 574.

Le formalità di pubblicazione sono necessarie, anche nel caso che la società non fosse stata pubblicata al suo nascere. N. 577.

#### CONTO.

Il socio amministratore deve render conto della sua amministrazione durante la società, e al termine della società. N. 472.

Se nulla in proposito fu pattuito, la maggioranza dei soci stabilisce l'epoca nella quale dev'essere adempita questa obbligazione durante la società. Ivi.

Come si fanno e di quali elementi sono composti i conti tra soci dopo lo scioglimento della società? N. 697.

#### CONTRABBANDO.

Il contrabbando non può essere oggetto di una società regolare. N. 405.

Il contratto è nullo, ancorchè avesse per oggetto di fare il contrabbando in paese estero. N. 404.

#### CREDITORI DELLA SOCIETÀ.

I creditori della società hanno un privilegio sulla sostanza sociale, in confronto dei creditori particolari dei soci. N. 14.

Tale privilegio non ha luogo, se la società non è stata regolarmente conclusa, o se non sono state adempite le formalità della pubblicazione. N. 547.

Non ha luogo parimente il privilegio se la sostanza sociale è confusa col patrimonio particolare del liquidatore. N. 719.

## D

#### DELIBERAZIONE.

Deliberare non è amministrare. N. 586.

#### V. ATTO DI AMMINISTRAZIONE.

#### V. CONGRESSI GENERALI.

#### DENUNCIA.

La cessione fatta da un socio di tutti, o di una parte dei suoi diritti, non è opponibile ai di lui creditori particolari, se non sia stata dal cessionario regolarmente denunciata alla società. N. 205.

Va eccettuata da questa regola la cessione delle azioni di una società anonima o in accomandita. N. 204.

#### DIFFETTI ESSENZIALI. V. CAPITALE.

#### DILIGENZE.

Sarebbe contraria alla libertà dell'industria la società che venisse formata da imprenditori di diligenza, collo scopo di distruggere la concorrenza. N. 107.

#### DIVISIONE.

Quali siano le operazioni che debbono precederla. N. 697.

Come la si faccia. N. 701.

Il possesso in taluno dei soci di una parte della sostanza comune non osta alla divisione, se non in quanto possa fondare la prescrizione. N. 702.

Effetti della divisione. N. 707.

Il diritto di proprietà si retrotrae al giorno dello scioglimento. Ivi.

Eccezione pel caso di società non pubblicata. Ivi.

DELANGLE.

61

La divisione può essere impugnata dai terzi, se è stata fatta in frode dei loro diritti. N. 706.

I condividenti debbono prestarsi reciproca garanzia per qualunque molestia ed evizione derivanti da cause anteriori alla divisione. N. 708.

Il pagamento delle compensazioni e dei conguagli è privilegiato. N. 709.

La rescissione della divisione può esser chiesta per causa di dolo, violenza, e lesione oltre il quarto. N. 710.

#### DOLO.

Il consenso carpitto con dolo non ha alcun effetto. N. 41.

Non debbonsi confondere col dolo certe furberie che sono soltanto contrarie alla morale. N. 44.

Esempii di contratti macchiati di dolo. N. 45 e seg.

Sarebbe pericoloso per la giustizia, se i tribunali estendessero l'applicazione della legge a fatti, che fossero bensì in se stessi riprovevoli, ma che non avessero il carattere di fraudolente macchinazioni nel senso contemplato dal codice civile. N. 46 e seg.

#### V. DIVISIONE.

#### DONNA MARITATA.

La donna maritata sotto il regime della comunione non può entrare in veruna società senza il consenso del marito. N. 50.

Alla stessa condizione trovasi anche la donna maritata sotto il regime dotale. Il consenso del marito inoltre non le attribuirebbe mai la facoltà di alienare una parte della dote conferita in una società. N. 51.

La moglie separata di beni non può, senza il consenso del marito, entrare in una società civile, nè in una società commerciale in nome collettivo, nè in una associazione in partecipazione. N. 52.

Essa può validamente acquistare delle azioni di una società in accomandita, o di una società anonima, semprechè però ne paghi sul momento l'importo, e non assuma per pagarlo alcuna obbligazione. N. 52 e seguenti.

Il consenso del marito può dedursi anche dai fatti. Un consenso tacito equivale al consenso espresso. N. 53, 54.

I tribunali debbono usare molta circospezione nella valutazione dei fatti. N. 55.

La donna autorizzata a fare il commercio non ha per questo la facoltà di concludere una società con un terzo. N. 53, 56.

La donna maritata non ha ipoteca legale sui beni acquistati dalla società, di cui è membro il marito. N. 16.

## E

#### EBREI.

Loro condizione in Francia nel secolo XIII. Introduzione pag. VIII.

#### EREDI.

La società tra un padre di famiglia ed uno dei suoi eredi dev'essere conclusa per atto pubblico. N. 525.

#### ERRORE.

Il consenso prestato per errore non produce alcun effetto. L'errore però non annulla il contratto se non quando cade sulla sostanza della cosa, ovvero sulla persona, in tutti quei casi nei quali la considerazione della persona è il motivo principale del contratto. N. 41, 42.

#### EVIZIONE.

L'evizione totale di un immobile conferito in società produce, se non vi è un patto in contrario, lo scioglimento della società stessa. N. 84, 85.

Nel caso invece di evizione parziale, la società continua a sussistere, qualora il fondo sociale, benchè diminuito, sia sufficiente per la sua destinazione. N. 86. La quota di guadagno assegnata a quel socio, il cui capitale ha sofferto una parziale evizione, soggiace ad una proporzionata riduzione. N. 87.

#### V. CAPITALE.

#### ESTRATTO.

Se la società è conclusa per atto pubblico, l'estratto da pubblicarsi è firmato dal notajo. N. 562.

Egli è responsabile di qualunque omissione. Ivi.  
L'estratto degli atti per iscrizione privata è firmato da tutti i soci. N. 565.

#### V. PUBBLICAZIONE.

### F

#### FALLIMENTO.

Il fallimento di taluno fra i socii mette fine alla società. N. 658.

I socii non falliti non possono pretendere che la società continui. N. 660, 661.

Si eccettuano quelle società che hanno il capitale diviso in azioni. Ivi.

#### FALSO. V. RAGIONE SOCIALE.

#### FINE DELLA SOCIETÀ.

La società finisce per legge, o dietro domanda delle parti. N. 652.

Casi nei quali finisce per legge. Ivi.

— colla scadenza del termine. N. 655.

— coll'estinzione della cosa. N. 654 e seg.

— col compimento dell'affare. N. 659.

— colla morte naturale. N. 640 e seg.

— colla morte civile. N. 658 e seg.

— coll'interdizione. Ivi.

— col fallimento di alcuno dei socii. Ivi.

La società finisce dietro domanda di uno dei socii:  
1. quando il contratto non ne ha fissata la durata. N. 662.

2. quando, essendone stata fissata la durata, una delle parti abbia dei giusti motivi per chiederne lo scioglimento. N. 675.

I socii sono obbligati a pubblicare l'epoca in cui la società deve finire. N. 560.

Conseguenze dell'omissione. N. 561.

#### FURTO.

L'azionista cui fossero state dolosamente sottratte le azioni, se prova la giudiziale rilevazione del furto, può esercitare i suoi diritti, come gli esercitava prima, coll'obbligo però di garantire la società da qualunque reclamo per parte di terzi. N. 470.

### G

#### GARANZIA.

Il socio che conferisce in società una cosa immobiliare è garante per l'evizione, pei difetti essenziali, e per la mancanza di misura. N. 84, 88, 89.

Se un socio cede ad un terzo una porzione del proprio diritto, non è garante verso questo terzo per la insolubilità degli altri socii. N. 196.

#### GIORNALI.

La pubblicazione, a mezzo dei giornali a ciò destinati, delle società in nome collettivo e in accomandita, è una condizione essenziale alla validità di tali contratti nei rapporti tra socii. N. 527.

La mancanza di pubblicazione nel termine fissato produce assolutamente nullità. N. 528.

Eccettuato soltanto il caso che la formalità fosse stata adempita prima della proposta domanda di nullità. N. 556.

Perchè sia eseguita la legge, basta la firma di un incaricato dello stampatore sull'esemplare del giornale ove fu pubblicato l'atto di società. N. 550.

#### GUADAGNI.

È nullo il patto che assegna ad uno solo dei socii tutti i guadagni. N. 110.

La nullità però di questo patto non produce la nullità della società. N. 120.

Non è essenziale al contratto di società che ognuno dei socii abbia una parte eguale nei guadagni. N. 118.

La clausola che assegna tutti i guadagni al socio superstite è valida, se il socio premorto non ha lasciato eredi aventi diritto a legittima. N. 119.

Le divisioni di utili fatte prima dello scioglimento della società sono puramente provvisorie. N. 125.

Gli utili debbono determinarsi avuto riguardo al complesso delle operazioni sociali. Ivi.

Il socio accomodante non è tenuto a restituire gli utili ricevuti in buona fede. N. 545 e seg.

Quali sono in questo caso i caratteri legali della buona fede? N. 555 e seg.

L'azionista che ha ricevuto in buona fede degli utili non è tenuto a restituirli. N. 454.

### I

#### IMPUTAZIONE.

Se un socio è creditore in propria specialità di una somma esigibile verso una persona, che sia nel tempo stesso debitrice della società, qualora il credito di questa sia egualmente esigibile e della stessa natura, egli deve imputare la somma che riceve sopra entrambi i crediti in proporzione del loro ammontare. N. 166.

Questa obbligazione incombe tanto ai socii amministratori, quanto a tutti gli altri socii. N. 170.

L'accennato principio si applica anche nel caso che il debito particolare venisse estinto mediante compensazione. N. 167.

#### INDENNIZZAZIONE.

Il socio amministratore dev'essere indennizzato delle perdite che furono immediata conseguenza dell'amministrazione. N. 154.

L'obbligo di tale indennizzazione costituisce un debito della società. N. 155.

#### INDUSTRIA.

Il socio che conferisce la propria industria viene parificato al socio che ha conferito il capitale più piccolo. N. 125.

Il socio che conferisce l'industria deve impiegare a vantaggio della società tutti i suoi sforzi, e tutti i prodotti del suo lavoro. N. 97.

Salvo però il caso che egli potesse, senza pregiudizio della società, fare degli altri lavori estranei al commercio della società stessa. Ivi.

Se il socio d'industria non può o non vuole soddisfare alle sue obbligazioni, il contratto è sciolto. N. 97.

È valido il patto che libera il socio d'industria da qualunque contribuzione alle perdite dopo l'esaurimento del fondo sociale. N. 124.

#### INGERENZA.

Conseguenze che derivano dall'ingerenza di un socio accomodante nell'amministrazione della società. N. 407, e seg.

#### INNOVAZIONE.

L'amministratore non può, senza rendersi responsabile, fare innovazioni sugli immobili, nè sugli effetti mobili che servono all'industria della società, se non vi è autorizzato dal contratto, o da una deliberazione degli altri socii. N. 145.

Eccezione. N. 144.

#### INTERDIZIONE.

È una causa di scioglimento delle società. N. 658.

#### INTERESSI.

È lecito il patto con cui si assegna al socio accomodante l'interesse del suo capitale. N. 561.

Ma questo patto non può essere eseguito, se non in quanto l'interesse venga prelevato sopra effettivi guadagni. N. 565, e seg.

Senza questa restrizione, il patto stesso sarebbe contrario all'essenza del contratto. Ivi.

Il socio che versa dei fondi in conto corrente nella cassa della società ha diritto agli interessi, senza che sia d'uopo pattuirli. N. 188.

#### IPOTECA.

Il socio amministratore non può assoggettare ad ipoteca gli immobili della società. N. 146.

### L

#### LAV.

Compagnia delle Indie. — Sua formazione. — Sua prosperità. — Sua rovina. Introduzione pag. xx e seg.

**LEGA ANSEATICA.**

Sua organizzazione e potenza. Introd. pag. IX.

**LESIONE.**

La lesione oltre il quarto dà luogo all'azione di rescissione delle divisioni fra socii. N. 710.

L'alienazione totale o parziale della quota non osta all'esercizio di questa azione. N. 711.

**LIBERTÀ DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA.**

Ogni società tendente ad inceppare la libertà del commercio e dell'industria è illecita e nulla. N. 105.

Non può formarsi una società tra imprenditori di diligenze, per nuocere alla concorrenza, o per distruggere le imprese rivali. N. 107.

**LIBRI E CARTE.**

I libri e le carte della società rimangono dopo la liquidazione nelle mani del liquidatore; se non vi è liquidatore, i socii destinano quello tra loro che dovrà esserne depositario. N. 713.

**LICITAZIONE.**

Se gl'immobili non possono comodamente dividersi, deve farsene tra i cessati socii una licitazione. N. 705.

Un patto può impedire l'adempimento delle formalità prescritte, se tra i coadividenti vi sono dei minori. N. 704.

**LIQUIDATORE. — LIQUIDAZIONE.**

L'istituzione dei liquidatori è un ritrovato di fresca data. N. 685.

Se il liquidatore non è nominato nel contratto, il diritto di nominarlo appartiene alla maggioranza. N. 685.

Dritti e doveri del liquidatore. N. 686, e seg.

Può egli transigere e far compromessi? N. 687.

Può girare gli effetti di portafoglio? N. 690.

Se fu incaricato della liquidazione già quello che prima era socio amministratore, egli può vendere gli immobili delle società, valendosi delle facoltà impartitegli prima dello scioglimento della medesima. N. 691.

Il liquidatore agisce in proprio nome. N. 695.

Egli però non è obbligato in propria specialità, se non in quanto intraprenda delle nuove operazioni. Ivi.

Finchè non è compiuta la liquidazione, i socii possono essere citati soltanto al tribunale del luogo ove la società aveva la sua residenza. N. 720.

**LUIGI IX.**

Suoi sforzi per istabilire in Francia il commercio. Introd. pag. X e seg.

Influenza dei suoi regolamenti. Ivi.

**LUIGI XIV.**

Luminosa protezione da lui accordata al commercio. Introd. pag. XV.

Società formate sotto il suo regno ed alimentate in parte coi suoi capitali. Ivi. pag. XVII

**M****MAGGIORANZA.**

La maggioranza dei socii ha diritto di regolare le difficoltà relative all'amministrazione. N. 150.

Essa però non può modificare lo statuto sociale, se non vi è un patto che a ciò la autorizzi. N. 151.

Essa non può nemmeno obbligare il minor numero a conferire un'aggiunta di capitale. N. 98.

La maggioranza si calcola avuto riguardo al numero delle persone, e non all'importanza relativa dei capitali conferiti. N. 154.

**MINORE.**

Un minore è assolutamente incapace di concludere un contratto di società. N. 49.

Il minore emancipato non può entrare in una società civile, nè in una società di commercio in nome collettivo, nè in una associazione in partecipazione, senza l'assenso della famiglia da cui dipende, e senza l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2 del codice di commercio. N. 57 e seguenti.

Egli può acquistare delle azioni in una società ano-

nima o in accomandita, purchè tali acquisti non siano eccessivi. Ivi.

Il minore emancipato, benchè sia autorizzato a fare il commercio, non ha però la facoltà di concludere una società per esercitarlo. Per ciò fare, egli ha bisogno dell'intervento della sua famiglia. N. 38.

**MISURA. V. CAPITALE.****MORTE.**

La morte naturale di taluno dei socii fa finire la società, ogni qualvolta la considerazione della persona costituisce uno degli elementi del contratto. N. 640.

Se la società è una unione di capitali piuttostochè di persone, il contratto continua, anche malgrado la morte di uno o più socii. N. 641.

Cosa deve dirsi rispetto all'accomandita? N. 645.

E rispetto all'associazione in partecipazione? N. 645.

La morte di uno dei socii non è una causa necessaria di scioglimento. I contraenti possono pattuire che in caso di morte di alcuno fra loro sotterrananno gli eredi. N. 646, e seg.

Se gli eredi sono minori, l'esecuzione del patto dipende dall'età di questi eredi, dalla natura della società, e dal consenso della famiglia. N. 650, e seg.

Se non vi è il patto di cui trattasi, deve procedersi alla liquidazione della società. N. 656.

**MORTE CIVILE.**

La morte civile produce, quanto allo scioglimento delle società, gli stessi effetti della morte naturale. N. 638.

**V. MORTE.****MOTIVI DEL TITOLO SULLE SOCIETÀ.**

Motivi esposti al corpo legislativo. Appendice, pag. 456.

Motivi esposti al tribunato. Ivi, pag. 438.

**MUTAZIONE.**

I diritti di mutazione sono dovuti dal coadividente, ogni qualvolta l'immobile caduto nella sua porzione in origine non gli apparteneva. N. 707.

**MUTUO.**

L'amministratore di una società civile o commerciale non ha facoltà di prender denaro a mutuo. N. 140.

Il mutuo ad interesse è incompatibile col contratto di società. N. 142.

È nullo il patto che assegna al sovventore una quota sui guadagni oltre l'interesse legale; questo patto viola la legge che regola l'interesse del denaro. Ivi.

**N****NAPOLEONE.**

Onora il commercio e l'industria. Introduzione pag. XXIII.

**NOTAJO. V. ESTRATTO.****NOVAZIONE.**

La cessione fatta da un'azionista della sua quota d'interesse, o delle sue azioni, non lo libera dal suo obbligo personale. N. 450.

**NULLITÀ.**

Le società in nome collettivo e in accomandita che non sono state concluse in iscritto, registrate, trascritte ed affisse presso i tribunali di commercio, e pubblicate nei giornali sono nulle. N. 527 e seg.

La nullità è assoluta e d'ordine pubblico; essa colpisce qualunque omissione, nessuna eccezzuata. Ivi.

Essa non è sanata dalla volontaria esecuzione del contratto per parte dei contraenti. N. 531.

Non lo è nemmeno dalle dichiarazioni nè dai riconoscimenti emessi dal socio che reclama la nullità del contratto. N. 534.

I socii non possono mai opporla ai terzi. N. 546.

La nullità non può essere proposta fra socii, se al momento della domanda le prescritte formalità sono state già adempite. L'esecuzione, quantunque tarda,

delle disposizioni del codice di commercio, basta a render valido il contratto. N. 536.

Lo stesso dicasi nel caso che la società fosse stata sciolta prima che incominciasse la causa. N. 535.

La nullità pronunziata dai tribunali riguarda soltanto l'avvenire. N. 539.

Il contratto riceve quanto al passato la sua piena esecuzione. Ivi.

1.a eccezione relativa alla clausola compromissoria. N. 540.

2.a eccezione relativa alle clausole penali. N. 542.

Una società nulla per difetti di forma non può essere opposta dai soci ai terzi. N. 545.

Non può essere opposta ai terzi nemmeno dai creditori della società. N. 547 e seg.

Si applica lo stesso principio anche nel caso che i terzi avessero avuta particolare cognizione della società. N. 544.

La nullità non può più essere proposta dai terzi, se prima della erezione dei loro titoli la società era stata già sciolta. N. 548.

La nullità non colpisce i contratti conclusi ed eseguiti in paese straniero. N. 541

#### NUOVO MONDO.

Influenza della scoperta del nuovo mondo sul commercio della Francia. Introd. pag. XII.

### O

#### OGGETTO DELLA SOCIETÀ.

L'oggetto della società dev'esser lecito; è questa una delle condizioni essenziali del contratto. N. 100.

Se l'oggetto è illecito, non vi è obbligazione tra i contraenti. N. 101.

Quello dei soci che ha in suo potere i risultati della comune cooperazione può trattarsene. Gli altri soci non hanno azione di pretendere la divisione. N. 102.

Un contratto di società che avesse per oggetto una contravvenzione alle leggi fiscali, come sarebbe il contrabbando, è illecito e nullo. N. 105.

La proibizione e le sue conseguenze hanno luogo anche nel caso che il contrabbando si dovesse esercitare in paese estero. N. 104.

Ogni società contraria alla libertà del commercio e dell'industria è illecita e nulla. N. 105.

Esempio tratto dai contratti conclusi tra imprenditori di diligenze. N. 107.

Una società formata per esercitare un ufficio è contraria alla legge. N. 108.

I soci nullamano sono obbligati verso i terzi. La nullità del contratto non può essere opposta ai creditori. N. 109.

ORDINANZA DEL 1675. Appendice pag. 432.

### P

#### PARTECIPANTE.

L'amministratore della partecipazione, essendo considerato in faccia ai terzi come proprietario delle cose conferite in comune, ha l'assoluto diritto di disporre, anche se si trattasse di cose immobili. N. 619 e seg.

Egli ha inoltre il diritto di cedere mediante girata gli effetti di commercio appartenenti all'associazione, ancorchè fossero stati rilasciati al nome di tutti gli interessati. Ivi.

Gli altri partecipanti non possono attaccare le alienazioni fatte senza frode. Ivi.

Non fare opposizione ai giudizi proferiti contro l'amministratore. N. 621.

Le facoltà dell'amministratore si estinguono col cessare dell'oggetto della società. N. 622 e seg.

#### PARTECIPAZIONE. V. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

#### PERDITE.

È nullo il patto che libera il capitale conferito da

un socio da qualunque obbligo di contribuire alle perdite. N. 410.

La nullità però di questo patto non rende nulla la società. N. 420.

Può però uno dei soci, garantire ad un'altro il rimborso del suo capitale verso la rinunzia di una parte dei guadagni. N. 115.

Si può anche pattuire, che dopo esaurito il fondo sociale, quello dei soci, che conferì soltanto la propria industria sarà esente dal carico di contribuire alle perdite. N. 125, 124.

#### PERSONA MORALE.

La società costituisce una persona morale. N. 43 e seg.

Origine e conseguenza di questa finzione. N. 14, 15, 16.

#### PRELEVAZIONE DEI CAPITALI.

La prelevazione dei capitali conferiti ha luogo solamente nel caso che sia stata pattuita, ovvero nel caso ch'essa sia una necessaria conseguenza del contratto sociale. N. 699.

#### PRESERIZIONE.

Ognazione contro i soci non incaricati dell'ufficio è prescritta cinque anni dopo il termine o lo scioglimento della società. N. 721 e seg.

Motivi di questa disposizione. Ivi.

La prescrizione non può essere opposta se non furono scrupolosamente adempite tutte le formalità della pubblicazione. N. 725.

Si fa eccezione nel caso di fallimento. N. 724.

La prescrizione è alla opponibile nei rapporti tra socio e socio? N. 725.

La prescrizione decorre anche se il credito non è liquido. N. 726.

Essa è una presunzione legale che può essere opposta anche ai minori. N. 727.

#### PRINCIPIO DELLA SOCIETÀ.

Il giorno in cui comincia la società dev'essere notificato al pubblico. N. 507, e seg.

#### PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA.

La società di commercio può, al pari della società civile, essere provata con testimonii, quando esiste un principio di prova scritta. N. 540.

Il giudice valuta irrevocabilmente la relazione che può avere l'atto scritto col contratto controverso, come pure il grado di verisimiglianza dei fatti asseriti. N. 542, 545.

Un'affidanza, nella quale i conduttori si fossero chiamati soci, è un principio di prova scritta. N. 544.

Altro esempio tratto da una decisione della corte di cassazione. N. 545.

#### PRIVILEGIO DEL CONDIVIDENTE.

È privilegiata l'azione di reciproca garanzia competente ai dividendi. Sono pure privilegiati i conguagli e le compensazioni delle porzioni. N. 709.

L'iscrizione necessaria a conservare questo privilegio dev'esser presa entro sessanta giorni dalla licitazione, senza alcun riguardo all'epoca nella quale ebbe termine la liquidazione. Ivi.

#### PRIVILEGIO D'INVENZIONE.

Un privilegio d'invenzione può essere legalmente esercitato da una società in accomandita per azioni. N. 504.

Progetto di codice dell'anno IX. Append. pag. 26.

#### PUBBLICAZIONE DELLA SOCIETÀ.

La legislazione anteriore al codice di commercio aveva inutilmente prescritta la pubblicazione delle società in nome collettivo e in accomandita. N. 526.

La nuova legge prescrive, sotto pena di nullità nei rapporti tra soci, che gli accennati atti di società sieno entro un dato termine registrati, trascritti, affissi ai tribunali di commercio, e resi pubblici col mezzo dei giornali. N. 527.

Enumerazione degli elementi che compongono la legale pubblicazione della società. N. 532.

Nell'estratto da pubblicarsi dev'essere indicato l'ammontare delle somme date e da darsi in accomandita. N. 538.

Conseguenza che deriva per l'accordante dalla inosservanza di tale formalità. Ivi.

Debbono pubblicarsi anche le modificazioni fatte successivamente al contratto di società, qualora riguardino l'interesse dei terzi. N. 569.

Altrimenti queste modificazioni sono colpite di nullità, nullità però che non ha effetto retroattivo, e che riguarda soltanto l'avvenire. N. 588.

Per le società anonime, insieme al contratto sociale, per lo stesso periodo, deve essere affissa anche l'ordinanza del re che autorizza la società. N. 566.

#### V. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

### R

#### RAGIONE SOCIALE.

La ragione sociale è la unione dei nomi di tutti i soci, o di alcuni soltanto, coll'aggiunta delle parole *e compagni*. N. 214.

Comune della ragione sociale. N. 215.

Atti della medesima. Ivi.

I nomi soli dei soci possono formar parte della ragione sociale. N. 218.

Conseguenza che deriva dalla violazione di questa regola. N. 219, 225.

L'uso della ragione sociale dopo lo scioglimento della società è delitto di falso. N. 224.

Il nome di un socio accordante non può formar parte della ragione sociale. N. 552, e seg.

In caso di contravvenzione, l'accordante è decaduto dai privilegi inerenti alla sua qualità, ed è considerato come un socio responsabile e solidale. N. 555, e seg.

La ragione sociale dev' essere pubblicata. N. 556.

Dev' essere del pari portato a conoscenza di tutti, con una regolare pubblicazione, ogni cambiamento che si facesse nella medesima. N. 588.

Le obbligazioni firmate dal socio amministratore sotto la ragione sociale producono responsabilità solidale. N. 226.

Non è assolutamente indispensabile che la firma sia fatta sotto la ragione sociale. — Possono sempre supplirvi le espressioni, colle quali l'atto è concepito. N. 257.

La ragione sociale usata da un socio non amministratore non obbliga la società. N. 238.

A meno che essa non abbia approfittato dell'operazione, poichè in tal caso la società è obbligata fino alla concorrenza del vantaggio ritrattone. N. 240.

Se l'atto di società non è stato pubblicato, ognuno dei soci può usare validamente della ragione sociale, ed usandola, obbliga la società. Ivi.

In difetto di legale pubblicazione, ai terzi possessori di obbligazioni firmate da un socio escluso dall'amministrazione, non potrebbe la società opporre la particolare conoscenza ch'essi avessero avuta dei patti contenuti nel contratto. N. 245.

Gli atti firmati sotto la ragione sociale obbligano la società, anche nel caso che l'amministratore firmante si avesse appropriati i fondi rimessigli. Ivi.

La cosa andrebbe diversamente se il terzo, che ha ricevuto gli effetti firmati sotto la ragione sociale, gli avesse ricevuti in mala fede. N. 244.

Gli atti fatti dai soci tutti uniti, e per causa della società, appartengono alla medesima, ancorchè non sia stata usata la ragione sociale. N. 258.

#### RECESSO DEI SOCI.

Il recesso di un socio, prima che termini la società dev' essere notificato al pubblico, sotto pena di nullità. N. 582.

Ciò nullaoostante, se la società continua dopo la scadenza del termine, il socio che ha receduto cessa di essere responsabile pel periodo continuativo. N. 585.

Se sono state adempite le formalità ordinate dalla legge, dal giorno stesso della pubblicazione comincia

DELANGLE.

62

a decorrere la prescrizione a favore del socio che si ritira. N. 384.

Un socio amministratore, che si dimette dalle sue funzioni, non è parificato al socio che si ritira. Egli continua ad essere responsabile solidalmente per tutte le obbligazioni della società. N. 585.

#### REGISTRAZIONE. V. PUBBLICAZIONE.

#### REGOLAMENTO.

Regolamento austriaco, sui rapporti delle società private d'industria colla pubblica amministrazione. Appendice pag. 467.

#### RETRATTO.

Il diritto di retratto, contemplato dall'art. 841 del codice civile, non è applicabile alla cessione fatta da un socio dei proprii diritti sul patrimonio sociale. N. 715.

È valido, in un contratto di società, il patto che qualora uno dei soci cedesse ad un terzo i proprii diritti, possano gli altri soci escludere il cessionario rimborsandolo del prezzo pagato. N. 191.

#### RESCISSIONE DELLE DIVISIONI.

Può essere domandata per causa di dolo o di violenza. N. 710.

Per lesione oltre il quarto. N. 711.

Se vi furono più divisioni, si fa il calcolo sommando tuttociò che ciascun socio ha conseguito in ciascuna di dette operazioni. Non si può prendere ciascuna divisione separatamente dalle altre. N. 710.

L'alienazione della quota non è un motivo d'invalidità per la domanda di rescissione fondata sulla lesione. N. 711.

Gli arbitri sono i soli giudici competenti a decidere sulle domande di rescissione. N. 712.

L'azione relativa deve intentarsi nel luogo di domicilio dei già soci che vi vengono impetiti. Ivi.

#### REVOCA.

L'amministratore nominato nel contratto non può essere destituito senza un giusto motivo. N. 175.

Se è stato nominato con una deliberazione posteriore alla istituzione della società, egli è soggetto alla revoca come qualunque altro mandatario. N. 174.

La revoca dell'amministratore nominato nel contratto di società scioglie il contratto stesso, a meno che non vi sia un patto in contrario. N. 175.

A meno che la natura della società non permetta di trasferire ad un'altra persona la facoltà dell'amministratore cessante. N. 176.

Si osserva la stessa regola nel caso che venga destituito uno di più amministratori. N. 180.

#### RICHELIEU.

Società commerciali formate a di lui merito. Introduzione. pag. XIII.

#### RINUNZIA.

La rinunzia dell'amministratore nominato nel contratto di società fa cessare la società stessa, salvo il caso di un patto in contrario. N. 175.

È salvo anche il caso in cui la natura della società permettesse la sostituzione di un altro amministratore al rinunciante. N. 176.

Lo stesso principio si applica anche quando sono stati nominati più amministratori, ed uno di essi rinunzia. N. 180.

#### V. SOCIETA' A TEMPO INDETERMINATO.

#### RISCHI.

La società è responsabile dei rischi inseparabili dall'amministrazione. N. 134.

#### RISTORAZIONE.

Movimento impresso alle operazioni commerciali. — Numerose società in accomandita. — Frodi commesse. Introd. p. XXV.

### S

#### SCIoglimento.

Effetti dello scioglimento della società. N. 681.  
Lo scioglimento non ha alcuna influenza sui diritti

ti dei creditori; essi li esercitano come li esercitavano prima. N. 716.

A meno che per loro negligenza non abbiano lasciato confondere la sostanza della società col patrimonio particolare del liquidatore, in modo che la sostanza della società non sia più riconoscibile. N. 719.

Finchè non è fatta la liquidazione, le azioni dirette contro i socii debbono essere intentate dinanzi al tribunale del luogo ove la società avea la sua residenza. N. 720.

#### SCIoglimento ANTICIPATO.

Lo scioglimento delle società, prima che ne sia venuto il tempo, dev'essere pubblicato in conformità all'art. 42 del codice di commercio. N. 378.

La pubblicazione legale non può essere supplita con inserzioni nei giornali, nè con circolari. N. 379.

Lo scioglimento per morte di uno dei socii non ha bisogno di essere pubblicato. N. 380.

Ma tale scioglimento può riguardarsi come non avvenuto, se i socii superstiti hanno agito in modo da persuadere il pubblico che continuasse a sussistere la società. N. 381.

Quando lo scioglimento è controverso, la questione deve decidersi dal giudice del luogo ov'è stabilita la società. N. 17.

#### SCRITTURA. V. ATTO DI SOCIETÀ.

#### SOCIETÀ.

Sua origine. Introd. pag. 1.

Definizione N. 1.

Differenza tra società e comunione. N. 2, 3, 9, 10, 11, 12.

È essenziale al contratto di società che vi sia una cosa conferita in comune, colla possibilità di guadagno e di perdita. N. 4, 6.

Non deve aversi alcun riguardo al nome che impongono i contraenti al loro contratto. N. 7 e seguenti.

La società costituisce una persona morale. N. 15 e seguenti.

Finchè sussiste, essa dev'essere trattata dinanzi al giudice del luogo, ove ha la sua residenza. N. 17.

La cessione che fa un socio di una parte dei proprii diritti ad un terzo costituisce o no una società tra lui e il cessionario? N. 195.

#### V. CESSIONE.

#### SOCIETÀ ANONIMA.

La società anonima istituita dalla nuova legge nulla ha di comune con quel contratto che sotto l'antica giurisprudenza veniva così qualificato. N. 419.

La società anonima equivale all'antica società per azioni. Ivi.

Oggetto e scopo della società anonima. N. 420.

La società anonima non ha ragione sociale. Essa è designata coll'indicazione dell'oggetto della sua impresa. N. 422.

La società anonima è essenzialmente commerciale. N. 424.

La società anonima non può concludersi che per atto pubblico. N. 524.

L'ordinanza reale di autorizzazione dev'essere affissa insieme coll'atto di associazione, e per lo stesso periodo. N. 566.

Il capitale delle società anonime si divide in azioni, o in porzioni di azioni uguali di valore. N. 439.

La divisione del capitale in azioni non basta perchè una società sia anonima. N. 479.

Tra socii però il contratto dev'essere eseguito; le spese che sorpassano il fondo sociale sono a carico di quelli che le hanno fatte. N. 480.

La società anonima non comincia ad esistere che dal momento dell'ottenuta autorizzazione reale. N. 484.

Le spese fatte anteriormente non possono prelevarsi dal capitale della società, se non in quanto esse si riferiscono a fatti necessari per la effettuazione del contratto. N. 485.

Gli amministratori della società anonima sono semplici mandatari, revocabili a piacimento della società. N. 426.

Sono revocabili anche nel caso che l'amministrazione fosse stata loro affidata dallo statuto sociale. N. 427 e seguenti.

L'amministratore della società anonima può essere un individuo estraneo alla società e salariato. N. 431 e seg.

Egli ha tutti i diritti e tutti gli obblighi di un mandatario. N. 445.

Egli non è responsabile in propria specialità del danno che possono risentire i terzi dall'esecuzione del suo mandato. N. 444.

La società anonima non può esistere senza autorizzazione del governo. N. 471.

#### V. AUTORIZZAZIONE.

#### SOCIETÀ A TEMPO DETERMINATO.

I socii non possono domandarne lo scioglimento senza gravi motivi. N. 675.

Esempi di casi che autorizzano a domandare lo scioglimento. N. 674, 675.

Se non vi sono giusti motivi, nessuno dei socii può sciogliersi dal contratto, nemmeno obbligandosi a risarcire i danni che da ciò derivassero agli altri. N. 676.

Se sopravviene un giusto motivo di scioglimento, i socii possono domandarne, senza che loro osti la rinuncia che nel contratto avessero fatta a questa facoltà. N. 677.

Il giudice è arbitro irrevocabile dei motivi allegati a fondamento della domanda. N. 678.

Un socio che per sua colpa rende necessario lo scioglimento, può essere condannato al risarcimento dei danni. N. 679.

#### SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO.

Se non è stata fissata la durata della società, ogni socio può ritirarsi. N. 662.

La rinuncia dev'essere di buona fede e non intempestiva. N. 665.

Per decidere tale questione, deve aversi riguardo all'interesse della società, e non all'interesse individuale dei socii. N. 664.

Casi nei quali la rinuncia è necessariamente intempestiva e di mala fede. N. 663.

La società conclusa bensì senza limitazione di tempo, ma per un dato affare, non è una società a tempo indeterminato. N. 666.

Le parti non possono rinunziare anticipatamente alla facoltà di chiedere lo scioglimento di una società a tempo indeterminato. N. 667 e seg.

La volontà di non restare ulteriormente in società deve essere legalmente notificata a tutti gli interessati. N. 671.

Conseguenza che deriva dall'omissione di questa pratica. N. 672.

#### SOCIETÀ CIVILE.

È universale o particolare. N. 21.

Come si distingue dalla società di commercio. N. 26 e seguenti.

La società civile non può citare né esser citata validamente nella persona dei suoi amministratori. N. 18 e seg.

#### SOCIETÀ COMMERCIALE.

Suoi diversi caratteri. N. 25.

Quali siano i contrassegni che la distinguono. N. 36 e seguenti.

Una società commerciale agisce validamente in giudizio a mezzo dei suoi amministratori. N. 18 e seguenti.

Esempi di società commerciali. N. 28 e seg.

La società formata per lavorare una miniera è una società di commercio. N. 34 e seguenti.

Questa massima è sancita dalla giurisprudenza. N. 57.

Una società conclusa colle forme di società commerciale non è nulla per ciò solo che il suo oggetto sia civile, e possa dar luogo soltanto ad un contratto civile. I socii che hanno liberamente prestato il loro consenso sono obbligati a tutte le conseguenze del loro contratto. N. 58.

**SOcIETA' IN ACCOMANDITA.**

Origine della società in accomandita. N. 267.  
 Privilegio inerente a tale contratto. N. 268.  
 Tale privilegio non esiste se il contratto è simulato. N. 271.

Esempio di un patto che può impugnarsi. N. 274.  
 Il carattere e gli effetti degli atti debbono determinarsi avuto riguardo all'intero loro tenore. N. 274, 275.

La società in accomandita corre sotto un nome sociale. N. 328.

Questo nome dev' essere quello di uno o più socii responsabili e solidali. N. 329.

L'amministratore dell'accomandita non può ipotecare gl'immobili della società se lo statuto gliene accorda la facoltà, o se tale facoltà non gli è stata impartita da una regolare deliberazione dei socii accomandanti. N. 146.

Il capitale della società in accomandita può essere diviso in azioni. N. 498 e seg.

Le azioni possono essere al presentatore. N. 501 e seguenti.

Proprietà di questa forma di società. N. 506.

L'amministratore dell'accomandita può legalmente obbligarsi per una parte del capitale sociale. N. 505.

L'ammontare delle somme date o da darsi in accomandita deve inserirsi nell'estratto che va pubblicato. N. 538.

E ciò sotto pena, per l'accomandante, di dover soggiacere ad una responsabilità solidale ed illimitata. N. 539.

La morte dell'accomandante fa finire la società. N. 645, 644.

Nella società in accomandita, la revoca dell'amministratore scioglie il contratto, anche nel caso che fosse stato pattuito di surrogare all'amministratore rinunciante o destituito un altro amministratore. N. 176.

**SOcIETA' IN NOME COLLETTIVO.**

Definizione. N. 209 e seg.

La società che ha per oggetto una particolare industria, o un determinato ramo di commercio, è una società in nome collettivo. N. 211.

Norma per distinguere la società in nome collettivo dall'associazione in partecipazione. N. 210.

**SOcIO.**

Il socio non amministratore non può immischiarsi nell'amministrazione. N. 182, 187.

L'appellazione però da lui interposta, nell'ultimo momento, è valida rispetto ai terzi. N. 178, 185.

Egli deve gl'interessi di pien diritto, e senza che sia d'uopo di un patto, sopra tutte le somme che ha prese dalla cassa sociale. N. 159.

Il membro di una società civile può usare delle cose spettanti alla società stessa secondo la destinazione loro attribuita dal contratto. N. 184.

Il membro di una società commerciale ha diritto soltanto al prodotto del sociale commercio. N. 485.

Può egli cedere i suoi diritti? N. 190.

**V. AMMINISTRAZIONE — AMMINISTRATORE — APPELLAZIONE — IMPUTAZIONE.****SOcIO RESPONSABILE.**

Il socio responsabile della società in accomandita non può alienare gl'immobili sociali, non può costituire ipoteche, non può transigere, nè far compromessi. N. 516.

Egli però può chiedere la vendita volontaria di un immobile che fosse colpito di esecuzione. N. 519.

Se egli distrae i fondi della società, si rende colpevole di abuso di confidenza, e gli accomandanti possono ricorrere ai tribunali correzionali. N. 520 e seguenti.

La società è sempre responsabile delle obbligazioni da lui firmate sotto la ragione sociale, ancorchè sieno stati distratti i fondi. N. 242.

Eccettuato però il caso che il terzo possessore dell'obbligazione rilasciata dal socio responsabile fosse in mala fede. N. 247.

Il nome del socio responsabile dev'essere pubblicato. N. 537.

**SOcII NON LIQUIDATORI. V. PRESCRIZIONE. SOLIDARIETA'.**

Le obbligazioni firmate sotto la ragione sociale producono necessariamente una responsabilità solidale. N. 226, e seg.

Motivi di questa disposizione. Ivi.

È inefficace e nullo il patto che i socii non saranno solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali. N. 229.

Un chirografo firmato dall'amministratore in proprio nome particolare non obbliga la società. N. 252.

Nemmeno nel caso, in cui la somma a lui prestata fosse stata impiegata negli affari della società. N. 255.

Anche senza la firma sotto la ragione sociale, può sussistere la solidarietà, ogni qualvolta le espressioni colle quali è concepito l'atto dimostrino ch'esso si riferisce alla società. N. 257.

La solidarietà sussiste tanto attivamente quanto passivamente. Ognuno dei socii responsabili può domandare il pagamento di tutta la somma dovuta alla società, e rilasciarne quittance. N. 261.

Non si può agire contro i socii in particolare se prima non si è ottenuta una sentenza di condanna contro la società. N. 265.

Se non vi è un patto in contrario, la solidarietà non ha luogo nei rapporti dei socii fra loro. N. 265.

**STATUTI.**

Gli azionisti di una società anonima, non possono violarne gli statuti. N. 491, e seg.

È permesso tuttocchè che gli statuti non vietano, a meno che le misure prese dal congresso degli azionisti non sieno contrarie all'oggetto della società. N. 453, 487, 491, 495.

Possono essere modificate quelle disposizioni degli statuti che riguardano le forme dell'amministrazione ovvero i rapporti dei socii coi terzi. N. 492.

**STIPULAZIONI O CLAUSOLE NUOVE.**

Non debbono essere affisse e pubblicate, se non toccano l'interesse dei terzi. N. 586, 587.

**SUPERSTITE.**

Il patto che alla morte di uno dei socii spettino tutti i guadagni al socio superstite, è lecito nel solo caso però che il socio defunto non lasci eredi ai quali sia dovuta la legittima. N. 119.

**T****TERZI.**

Le società nulle per difetti di forma non possono dai socii essere opposte ai terzi. N. 543.

Nemmeno a quei terzi che avessero avuta particolare cognizione del contratto. N. 544.

Non possono essere opposte nemmeno dai creditori della società. N. 547.

Il terzo però che ha contrattato direttamente colla società non può allegarne la nullità per sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni. N. 545.

**TONTINA.**

La tontina non è una società. N. 5.

Essa non può formarsi senza l'autorizzazione del Governo. N. 497.

**TRANSAZIONE.**

L'amministratore di una società civile o commerciale non può transigere, senza l'espressa autorizzazione degli altri socii. N. 148, e seg.

Ancorchè l'amministratore di un accomandita fosse autorizzato a transigere, la transazione da lui conclusa non obbliga la società se non nel caso che la controversia sulla quale si è transatto dipenda da fatti della società. N. 517.

**TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI SOCIETA'.****V. PUBBLICAZIONE.**



**U**

**UFFICIO.**  
 Una società che ha per oggetto l'esercizio di un dato ufficio è illecita. N. 108.  
**V. AGENTE DI CAMBIO.**

**V**

**VIolenza.**  
 Il consenso estorto colla violenza è nullo; per annullare il contratto, è necessario però che la violenza sia stata tale da far impressione sopra un uomo ragionevole, e che essa abbia potuto fargli temere un male grave e presente. N. 45.  
**V. DIVISIONE.**









